

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Contratto di prestazione
occasionale



Bandi e finanziamenti

Lombardia: valorizzazione
turistico-culturale



Ambiente Politiche energetiche

Shopper in plastica
ultraleggeri



Commercio estero

Ue-Ucraina: accordo
di libero scambio



Tributario

Definizione agevolata
controversie tributarie



Formazione e studi

Focus sull'economia
di Monza Brianza



Legale

Legge annuale mercato
e concorrenza

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia	Pag. 1
▶ Tirocini gratuiti	Pag. 11
▶ Permessi legge 104 e unioni civili	Pag. 12
▶ Assunzioni a tempo indeterminato. Incentivo triennale	Pag. 13
▶ Accesso alla Naspi. Requisiti	Pag. 27
▶ Lavoro intermittente	Pag. 28

Imposte sui redditi da lavoro dipendente

▶ Utilizzo del telefono cellulare. Rimborso. Trattamento fiscale	Pag. 28
--	---------

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Festività e lavoro	Pag. 32
----------------------------	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Licenziamento e computo dei dipendenti	Pag. 32
--	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia La circolare Inps

L'Inps, con circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito chiarimenti relativamente al contratto di prestazione occasionale, previsto dall'articolo 54bis della legge n. 96/2017 (Lavoronews n. 46/2017). ▶

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Il contratto di prestazione occasionale non può essere stipulato:

- da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- con soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le attività di lavoro rese attraverso il contratto di prestazione occasionale devono rispettare i seguenti limiti economici:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

In caso di superamento del limite di importo pari a 2.500 euro, per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il contratto di prestazione occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e comunque l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.

I contributi Ivs e Inail sono interamente a carico dell'utilizzatore.

La gestione delle prestazioni occasionali è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto alla quale sia il prestatore che l'utilizzatore devono registrarsi preventivamente.

Inoltre, l'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la predetta piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell'Istituto, è tenuto a fornire informazioni relative al rapporto di lavoro.

- **CIRCOLARE** Inps n. 107 del 5/7/2017. **Lavoro occasionale. Articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale.**

Sommario:

1. Quadro normativo
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori
5. Libretto famiglia
 - 5.1 Regime generale
 - 5.2 Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto famiglia
6. Contratto di prestazione occasionale
 - 6.1 Regime generale
 - 6.2 Limiti all'utilizzo
 - 6.3 Comunicazioni dell'utilizzatore del contratto di prestazione occasionale
 - 6.4 Il regime per le pubbliche amministrazioni
 - 6.5 Il regime per l'agricoltura
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
8. La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
10. Il bonus baby sitting e gestione dell'utilizzo buoni di lavoro accessorio

1. Quadro normativo

L'articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 (Gu n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto famiglia (di seguito, anche "Lf") e il contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche "Cpo"). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

2. Le prestazioni di lavoro occasionali

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell'art. 54bis, del citato DL n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54bis, comma 1, lett. a);
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54bis, comma 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54bis, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell'art. 54bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

È, inoltre, previsto, al comma 20, dell'art. 54bis, un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54bis (vedi paragrafo 6.5).

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54bis, comma 5).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54bis, comma 3).

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'Istituto. In particolare, l'Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale (Lf e Cpo) rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste italiane spa.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Inps, fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto - www.inps.it - al seguente servizio: Prestazioni occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:

- direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema pubblico di identità digitale, Cns - Carta nazionale dei servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center Inps, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l'utente risulti in possesso delle credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema pubblico di identità digitale, Cns - Carta nazionale dei servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
 - registrazione del prestatore;
 - tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore.

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l'operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.

3. Le assicurazioni sociali obbligatorie

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (Ivs) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto famiglia (par. 5.1) e al contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all'erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all'Inail dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l'anno sulla base di modalità concordate fra l'Inps e l'Inail.

4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Lf e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma

telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: [www.inps.it/Prestazioni occasionali](http://www.inps.it/Prestazioni%20occasionali).

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto famiglia o al contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

- per le pubbliche amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l'Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all'Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall'Istituto.

In caso di errata compilazione dei dati relativi all'Iban, l'Inps è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'Inps provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane spa. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Poste italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

5. Libretto famiglia

5.1 Regime generale

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto famiglia (Lf) soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Mediante il Libretto famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per com-

pensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione lvs alla Gestione separata Inps;
- € 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

5.2. Comunicazioni dell'utilizzatore del Libretto famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del DL n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (Sms) e MyInps, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

6. Contratto di prestazione occasionale

6.1. Regime generale

Il contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell'articolo 54bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione lvs alla Gestione separata Inps, nella misura del 33,0%;
- premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (Inps lvs), € 0,32 (Inail).

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

6.2. Limiti all'utilizzo

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell'Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del Dlgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato Dlgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

È, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (Ccs = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.

6.3. Comunicazioni relative al contratto di prestazione occasionale

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54bis, comma 8, del Dl n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'Inps procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini lvs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica Inps supporta:

- a) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di *short message service* (sms) e MyInps, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima;
- b) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di *short message service* (sms) e MyInps, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica Inps, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
- c) la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Si evidenzia che l'Istituto, anche in raccordo con l'Ispezzato nazionale del lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'art. 54bis, del Dlgs n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6.5. Il regime per l'agricoltura

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato - Otd di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal Ccnl stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l'esigenza di disporre delle informazioni afferenti l'attività lavorativa prima del suo svolgimento, il legislatore ha inteso integrare nell'ambito di un'unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'Inps procede a integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini lvs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.9.2017 al 2.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l'operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.

7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (Lf o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

1. versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto famiglia ovvero di contratto di prestazione occasionale. In particolare:

- per il Libretto famiglia (Lf), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA";
- per il contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC".

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno il modello F24 EP;

2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPa" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio prestazioni occasionali del portale dei pagamenti Inps attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (Pin Inps, Carta nazionale dei servizi o dello Spid - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto famiglia.

Per il contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del contratto di prestazione occasionale.

La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell'acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica Inps. Nel contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l'importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.

8. La gestione dell'erogazione dei compensi ai prestatori

Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell'avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di *short message service* (sms) o MyInps.

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione Inps/Inail, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'Inps dall'importo del compenso da erogare. Poste italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'art. 54bis, del DL n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Il bonus *baby sitting* e la gestione dell'utilizzo dei buoni lavoro accessorio

Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l'Istituto continuerà a emettere i voucher *baby sitting* di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Dal mese di gennaio 2018 il contributo bonus *baby sitting* sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Come reso noto dall'Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l'utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al Dlgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.

Collaborazione Confcommercio Milano e Fondo Famiglia Lavoro per la promozione di tirocini di disoccupati nelle aziende

Unione Confcommercio Milano ha aderito alla proposta di collaborazione del Fondo Famiglia Lavoro che da tempo sostiene, attraverso la Caritas Ambrosiana, sul territorio della Diocesi di Milano molte famiglie in difficoltà economica a causa del protrarsi di situazioni di disoccupazione.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

All'inizio della crisi, nel 2009, la Diocesi ha attivato il Fondo Famiglia Lavoro. Finora il Fondo ha distribuito circa 20 milioni di euro, sotto forma di sostegno diretto a oltre diecimila famiglie.

In questi mesi il Fondo sta avviando una nuova fase, finalizzata a sostenere iniziative di reinserimento occupazionale delle persone assistite.

In particolare, per facilitare i percorsi di riqualificazione professionale, il Fondo propone alle aziende interessate l'opportunità di ospitare tirocinanti per un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi.

Tutti i costi per la realizzazione del tirocinio (indennità di partecipazione, assicurazioni, costi per la sicurezza, ecc.) sono coperti dal Fondo Famiglia Lavoro. Anche gli adempimenti burocratici sono a carico della struttura del Fondo.

La Fondazione San Carlo, ente accreditato a promuovere i tirocini, su mandato della Diocesi si rende disponibile ad individuare, con i referenti delle imprese interessate, i candidati che meglio rispondano alle esigenze delle singole aziende.

Il Fondo Famiglia Lavoro, attraverso la rete dei propri volontari, è disponibile ad organizzare incontri presso le aziende, al fine di fornire informazioni sul progetto e all'attività del Fondo stesso.

Le aziende interessate potranno accedere a una piattaforma on line <http://ffl3.caritasambrosiana.it>, all'interno della quale inserire la loro disponibilità ad accogliere tirocinanti e visionare i profili dei candidati. La piattaforma richiederà una registrazione a seguito della quale verranno fornite le credenziali di accesso personalizzate.

Contatti:**• Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro**

Area Lavoro

Tel. 02798712

lavoro@unione.milano.it**• Fondazione S. Carlo Onlus, Milano**

Tel. 02 422090702

Romina Dossena - dossena@fondazionecarlo.itSergio Tumino - tumino@fondazionecarlo.it

Aggiornate le procedure per i permessi legge 104/92 e per il congedo straordinario in caso di unioni civili e convivenze di fatto

L'Inps, in seguito all'emanazione della legge n. 76/2016 (Lavoronews 19/2017) la quale ha introdotto la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, rende noto, con messaggio n. 2545 del 20 giugno 2017, che è stata implementata la procedura informatica per l'invio delle domande per richiedere:

- i permessi ex lege n. 104/92 da parte di coloro che sono uniti civilmente e dei conviventi di fatto;
- il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001 da parte di coloro che sono uniti civilmente.

- MESSAGGIO Inps n. 2545 del 20-6-2017. **Aggiornamento delle procedure per l'acquisizione delle domande per i permessi ex lege n. 104/92 ed il congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi della circolare n. 38 del 27 febbraio 2017.**

Con circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l'Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, c. 5, Dlgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 76/2016 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016.

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande, di cui al paragrafo 3 della citata circolare, si comunica, con il presente messaggio, che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per l'invio con modalità telematica, come segue.

L'applicazione per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto (di cui ai commi 36 e 37, dell'art. 1, della legge n. 76/2016), per richiedere i giorni di permesso di legge 104/92 per assistenza alla parte di un'unione civile o ai conviventi di fatto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.

L'applicazione per l'invio telematico delle domande di congedo straordinario è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande degli uniti civilmente, per richiedere i giorni di congedo straordinario per assistenza alla parte di un'unione civile con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.

Incentivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato

L'Inps, con circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito precisazioni in merito all'esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, previsto dall'art. 1, commi 308 e seguenti, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

L'esonero contributivo, la cui durata è pari a trentasei mesi, riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.

In particolare, spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

- 30% delle ore di alternanza ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Dlgs 17 ottobre 2005, n. 226;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del Dpcm 25 gennaio 2008;
- 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero può trovare applicazione anche per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

- CIRCOLARE Inps n. 109 del 10/7/2017. **Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

Sommario

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Nell'ambito della presente circolare, l'Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Premessa

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, commi 308 -310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, anche "Legge di Bilancio 2017") ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, nonché i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo.

L'esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

- 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008;
- 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Inoltre, l'esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La misura dell'incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 232/2016, pari a:

- 7,4 milioni di euro per l'anno 2017;
- 40,8 milioni di euro per l'anno 2018;
- 86,9 milioni di euro per l'anno 2019;
- 84 milioni di euro per l'anno 2020;
- 50,7 milioni di euro per l'anno 2021;
- 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.

1. Natura dell'esonero contributivo

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dai commi 308 e seguenti della legge di bilancio 2017 è rivolto all'assunzione, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all'occupazione.

In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che la disciplina del predetto incentivo non sia sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

2. Datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

L'esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.

Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:

- a) datori di lavoro imprenditori. Come è noto, l'art. 2082 del Codice civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'attività economico-produttiva che caratterizza l'impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cassazione, sezioni unite 11 aprile 1994, n. 3353). Rientrano tra i datori di lavoro di cui all'art. 1, co. 308, della legge n. 232/2016 anche gli enti pubblici economici (Epe), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ex art. 2082 cc, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Per una disamina sugli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell'art. 2082 del cod. civ. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si rammenta, inoltre, che i predetti enti pubblici economici sono stati ammessi a fruire degli incentivi all'occupazione disciplinati, rispettivamente, dall'art. 8, co. 9, legge n. 407/1990 e dagli artt. 8, co. 2, e 4 e 25, co. 9, della legge n. 223/91, proprio in ragione della natura imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. dell'attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991 e n. 268/1998), nonché a fruire dell'esonero triennale e biennale previsti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2015 e 2016 (cfr. circ. n. 17/2015 e n. 57/2016). Sono altresì da ricomprendersi tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell'incentivo ex art. 1, comma 308, legge n. 232/2016, anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cc, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

In forza di quanto esposto, hanno, più precisamente, diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione del beneficio:

1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi le accademie e i conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
10. le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni – e, pertanto, non possono fruire dell'esonero in oggetto - le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le Ipab e le ex Ipab trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Asp in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell'esonero contributivo triennale rientrano, infine, la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione Su n. 1733 del 5/3/1996 e n. 5054 dell'11/3/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/2/2010).

3. Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l'eccezione dei contratti:

- a) riguardanti gli operai agricoli;
- b) di lavoro domestico.

Considerata la ratio della legge n. 232/2016, consistente nella volontà di incentivare l'adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto a tempo indeterminato - si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13-18 del Dlgs n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua ("prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente (...) anche in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno", art. 13, comma 1, Dlgs n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge ("con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari", art. 13, comma 3, Dlgs n. 81/2015). Infine, l'effettivo svol-

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro ("il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa", art. 13, comma 1, Dlgs n. 81/2015).

L'esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

La suddetta agevolazione spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base delle modalità indicate al successivo paragrafo 6.

4. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

Come è noto, l'esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento di uno dei seguenti parametri alternativi:

- a) le ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- b) il monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi lefp erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- c) il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi lts di cui al capo II del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008;
- d) il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Ai fini della corretta individuazione dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato, si precisa che l'alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all'azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo.

L'attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un'attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un'azienda reale (azienda tutor o madrina).

In considerazione della circostanza che il sopra citato art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015 (c.d. "buona scuola") espressamente prevede che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all'agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.

Anche per i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell'anno 2017, ancorché questi non siano soggetti all'obbligo di cui all'art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015 - la norma, infatti, prevede che le disposizioni si applichino a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge -, ai fini del calcolo del monte ore di alternanza necessario per beneficiare dell'esonero contributivo devono essere considerate 120 ore in caso di frequenza di percorsi di istruzione tecnica o professionale e 60 ore in caso di frequenza di percorsi liceali.

Come già chiarito in premessa, la percentuale del 30% del monte ore si riferisce anche a percorsi di istruzione e formazione professionale (lefp) definiti dalle regioni ai sensi del Dlgs n. 226/2005, per i quali, ai sensi dell'art. 17, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue; analogamente, la medesima percentuale si riferisce ai percorsi previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori (Its) dal Dpcm 25.1.2008 che, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio, nonché alle attività di alternanza previste nei corsi universitari. Al riguardo, fermo restando il rispetto dell'autonomia universitaria, si fa presente, a titolo meramente esemplificativo, che l'alternanza scuola-lavoro nell'ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell'università, in ottemperanza ai parametri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).

L'esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.

Come espressamente previsto dall'art. 41, co. 3, del Dlgs n. 81/2015, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Più specificamente, si sottolinea, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 43 del Dlgs n. 81/2015, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Lo scopo di tale rapporto è quello di avviare i giovani in età compresa tra i quindici e i venticinque anni verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni o, nel caso di diploma professionale quadriennale, a quattro anni.

Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tale tipologia contrattuale, di durata non superiore a due anni, può, inoltre, essere utilizzata per l'assunzione di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

La regolamentazione dei profili formativi del rapporto è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; in assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. Sul punto, si rinvia al Dm del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 ottobre 2015, con il quale sono stati definiti gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia di apprendistato, si sottolinea che la stessa, in forza di quanto previsto dall'art. 45 del Dlgs n. 81/2015, è applicabile sia nel settore privato che in quello pubblico e si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Tale contratto ed è finalizzato:

- a) al conseguimento di un titolo di studio universitario e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- b) ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
- c) ad attività di ricerca;
- d) al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In caso di assenza di norme regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è disciplinata da quanto previsto dal Dm 12 ottobre 2015 sopra citato. Sono, inoltre, fatte salve - fino alla regolamentazione regionale - le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Con riferimento all'ultima tipologia di apprendistato illustrata (apprendistato di alta formazione e ricerca), si precisa che l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

5. Condizioni per il diritto all'esonero contributivo

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, da ultimo previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'esonero contributivo, di cui si tratta, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- 2) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
- 3) l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia cessato - a causa di un licenziamento - un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione che presuppone l'invio in missione presso il medesimo utilizzatore non può fruire dell'esonero contributivo triennale (art. 31, comma 1, lettera d);
- 4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
- 5) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto da ultimo stabilito dalla lettera a), dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, in base al quale l'incentivo all'assunzione non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Al riguardo, si sottolinea che l'intento legislativo di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato perseguito con la norma in oggetto, la quale testualmente prevede il fine di promuovere forme di occupazione stabile, fa sì che le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 acquisiscano una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio generale sancito, da ultimo, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 150/2015.

Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell'ambito della presente circolare, si può fruire dell'esonero contributivo di cui all'articolo unico, commi 308 e seguenti della legge di bilancio 2017 a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2017 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto - da ultimo - dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, assu-

ma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.

Allo stesso modo, ha diritto all'esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2017 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. Contratto di somministrazione

Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, l'esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato ovvero in apprendistato.

Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un'agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall'apprendistato, si fa presente che l'esonero spetta non solo nell'ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale - ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo - il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione ma anche nel caso in cui l'ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.

L'agevolazione, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, spetta per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In applicazione del principio di cumulo stabilito dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall'art. 1, comma 308, della legge di bilancio 2017.

7. Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione

L'esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- l'incentivo "Occupazione sud" di cui al decreto direttoriale n. 367/2016 e successive rettifiche;
- l'incentivo "Occupazione giovani" di cui al decreto direttoriale n. 394/2016 e successive rettifiche.

L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- a) l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del

Dlgs n. 151/2015. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell'incentivo disciplinato dall'art. 13 della legge 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale;

- b) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015 (cfr. circ. n. 194/2015), al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla L. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "de minimis".

8. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2017, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- come espressamente previsto dal comma 308 della legge n. 232/2016, dei premi e i contributi dovuti all'Inail;
- del contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del cc" di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 40 del Dlgs n. 148/2015.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, come già chiarito con riferimento all'esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015, con riferimento all'esonero biennale previsto dalla legge di stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi "Occupazione sud" e "Occupazione giovani", si precisa che non sono soggette all'esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir, di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del Dlgs n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del Dlgs n. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo Ivs, previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo triennale. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo Ivs il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l'esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2017 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del Dlgs n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del cc, nonché erogazione in busta paga della Quir - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L'esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.

Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

9. Modalità di riconoscimento dell'incentivo

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l'apposita procedura telematica "308-2016", messa a disposizione dall'Istituto all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", sul sito internet www.inps.it.

In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell'agevolazione, dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale che verrà applicata ⁽¹⁾;
- la tipologia oraria del rapporto e l'eventuale percentuale di part time.

A seguito dell'invio dell'istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente paragrafo, l'Inps:

- calcolerà l'importo dell'incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa;
- in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo – entro dieci giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all'istanza inviata – avrà l'onere di comunicare – a pena di decadenza – l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del predetto termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

A seguito della conferma della richiesta, l'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all'istanza, visualizzabile dall'utente. Il datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione – all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza – della misura massima complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito in trentasei quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le procedure informatiche, all'atto dell'elaborazione dell'istanza telematica, calcoleranno l'importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro

ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l'ammontare annuo di 3.250,00 euro.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, al fine di gestire le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, le procedure telematiche accantoneranno in via prudenziale un importo già parametrato alla ipotetica retribuzione relativa ad un rapporto con orario a tempo pieno. Ciò premesso, sarà onere del datore di lavoro indicare la retribuzione relativa alla percentuale oraria sussistente al momento dell'instaurazione del rapporto e, successivamente, fruire mensilmente degli importi effettivamente spettanti, a prescindere da quanto autorizzato in eccesso dalle procedure.

Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell'importo calcolato, parametrandolo alle 36 mensilità ed avendo cura di non imputare l'agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.

Fatte salve le successive precisazioni, l'esonero sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 309, valutata anche in via prospettica, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Sul punto, si rende noto che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

Al riguardo, si fa presente che il modulo di prenotazione delle istanze verrà reso disponibile sul portale internet dell'Istituto in data 11.7.2017.

Pertanto, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio 2017), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell'incentivo - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate secondo il criterio rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze di prenotazione risulteranno ricevute dall'Inps - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione varrà il criterio rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

10. Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell'incentivo

Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all'assunzione agevolata in oggetto sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Si precisa, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell'attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi:

- la convenzione stipulata con l'istituzione scolastica o formativa per l'attivazione del tirocinio;
- il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l'attivazione del tirocinio;
- il foglio presenze dello studente in impresa;
- la dichiarazione rilasciata dall'istituzione scolastica o formativa, attestante l'effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

Con riferimento all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell'apprendistato duale:

- il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa;
- il contratto di apprendistato;
- il piano formativo individuale;
- il dossier individuale dell'apprendista;
- la dichiarazione dell'istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane.

11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "BASL" avente il significato di "Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "virtuale" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L470" avente il significato di "conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016";
- con il codice "L471" avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016".

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

L'esposizione dell'agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l'indicazione del codice causale "L709" avente il significato di "conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016";
- <ImportoACredito>, con l'indicazione dell'importo dell'esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M316" avente il significato di "Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016";
- nell'elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

12. Istruzioni contabili

Al fine di rilevare contabilmente l'esonero contributivo, oggetto della presente circolare, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 308 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il cui onere è posto a carico dello Stato, si istituisce il conto Gaw37168 nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile Gaw (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 11). In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel DM2013 "virtuale" ai codici: "L470", "L471" e "L709".

Per l'imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso UniEmens e riportate nel DM2013 "virtuale" al codice "M316", si istituisce il conto Gaw24168.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

Si riportano nell'allegato 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.

Nota

(1) Si precisa che, ai fini dell'indicazione della retribuzione media mensile, è corretto tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive. Ai fini di una corretta imputazione delle risorse, inoltre, con riferimento all'aliquota contributiva datoriale, è corretto indicare le sole contribuzioni oggetto di esonero.

Allegato 1

► **LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. Articolo 1.**

(omissis)

308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializ-

zazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Inps non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.

310. Entro il 31 dicembre 2018 il governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Allegato n. 2

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW37168
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi, a favore dei datori di lavoro, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendistato, effettuate negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Denominazione abbreviata	SGRAVI CTR.ASS.INDET.2017/2018 ART1 C308 E SEG. L.232/2016
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24168
Denominazione completa	Entrate varie – Recupero e reintroiti di sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.SGR.CTR.ASS.INDET.2017/2018 ART1 C308 E SEG. L.232/2016

Requisiti di accesso alla Naspi

L'Inps, con messaggio n. 2875 dell'11 luglio 2017, precisa che, ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ed al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini Naspi, i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione, anche nell'ipotesi in cui la retribuzione relativa sia interamente a carico del datore di lavoro.

- MESSAGGIO Inps n. 2875 dell'11 luglio 2017. **Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b) e c) e circolare n. 142 del 2015, punto 5.2.b. Requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini Naspi: chiarimenti in ordine ai cosiddetti eventi neutri ivi richiamati.**

Pervengono dalle strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutralizzare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla Naspi delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di Naspi, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi è stato, tra l'altro, precisato che:

- ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;

- ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare "neutri" e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Con la successiva circolare n. 142 del 2015 sempre in materia di Naspi al punto 5.2.b., è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi "neutri" includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest'ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Lavoro intermittente Corte di giustizia Ue: legittima la cessazione automatica del contratto al compimento dei 25 anni di età

La Corte di giustizia europea, con sentenza C-143/16, ha stabilito la legittimità della normativa italiana in materia di lavoro intermittente relativamente al secondo comma dell'art. 13 del Dlgs n. 81/15 che prevede l'instaurazione del contratto di lavoro intermittente "con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno (...)".

La disposizione contenuta nell'art. 13 del Dlgs 81/15, non è in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali Ue e dalla direttiva 2000/78/Ce poiché si inserisce in un contesto normativo finalizzato a valorizzare la flessibilità del mercato del lavoro, quale strumento per incrementare l'occupazione.

Conseguentemente, la Corte riconosce la legittimità del recesso del datore di lavoro al compimento del venticinquesimo anno, in quanto la norma, persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

IMPOSTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, fornisce chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali sia private.

In particolare, nell'ipotesi in cui il dipendente acquisti il telefono, stipuli il relativo contratto di telefonia, sostenendo direttamente tutte le spese, e lo utilizzi per finalità sia private che aziendali, e l'azienda rimborsi una somma forfettaria pari al 50% di tutte le spese sostenute dal dipendente.

Pertanto, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfettario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

- ▶ **RISOLUZIONE n. 74/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali - Art. 51, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986.**

Esposizione del quesito

La società istante mette a disposizione di molti dipendenti telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali. Il costo per l'acquisto di tali dispositivi e le spese relative al traffico effettuato sono quindi ad esclusivo carico della società istante e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dei dipendenti che fruiscono di tali apparecchi.

È opportuno precisare che il dipendente è autorizzato ad utilizzare il telefono cellulare anche per finalità diverse da quelle aziendali (cosiddetto "utilizzo privato") ma, in tal caso, è necessario che la chiamata venga preceduta da un prefisso identificativo, così da consentire il calcolo del traffico complessivo delle chiamate per utilizzo privato e l'addebito al dipendente dei costi relativi alle stesse. Inoltre, l'istante rileva che i telefoni messi a disposizione dei dipendenti rispondono a stringenti requisiti di sicurezza imposti dalle policy aziendali e, di conseguenza, non consentono un pieno accesso a tutte le varie funzionalità oggi fruibili con questi apparecchi.

Pertanto, i dipendenti che vogliono disporre appieno delle potenzialità offerte dalla tecnologia presente sul mercato, si trovano nella necessità di tenere a disposizione, oltre al telefono fornito dall'azienda (e soggetto alle limitazioni imposte dalle sopra menzionate esigenze di sicurezza), anche un altro telefono, così da poter fruire delle funzionalità inibite al primo apparecchio.

Per ovviare a questa evidente inefficienza e complicazione di utilizzo dei telefoni, nonché per finalità di riduzione dei costi, l'istante vorrebbe introdurre una diversa modalità di gestione del servizio, tale da rendere possibile ai dipendenti di disporre di un unico apparecchio telefonico avente tutte le funzionalità ritenute necessarie e utili dagli stessi sulla base delle specifiche esigenze.

A tal fine, pur mantenendo in essere l'attuale modalità di utilizzo del servizio, ovvero la messa a disposizione di telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali con possibilità di utilizzo di un prefisso per l'addebito dell'utilizzo privato, si vorrebbe consentire ai dipendenti, che ne facciano esplicita richiesta, di adottare la seguente modalità alternativa di gestione del servizio di telefonia mobile:

- a) il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;
- b) il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute.

Poiché il dipendente utilizza il telefono sia per finalità private che aziendali, si pone il problema di verificare quale sia il trattamento ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del Tuir delle somme rimborsate dalla società istante in relazione all'utilizzo del telefono per finalità aziendali.

La società istante tiene a rimarcare che questa modalità di fruizione del servizio consente di ridurre l'ammontare delle spese di telefonia attualmente a carico della stessa e risponde quindi a specifiche esigenze di riduzione dei costi e di maggiore efficienza.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento alla questione oggetto della presente istanza, si ritiene che il rimborso pari al 50% delle spese di telefonia e traffico dati sostenute dal dipendente non rientri nell'ambito delle somme da includere nella determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del Tuir.

Di conseguenza, l'istante, in qualità di sostituto sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 23 del Dpr n. 600/1973, ritiene di non dover includere i rimborsi in esame nel computo della base imponibile delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Si espongono di seguito le motivazioni che depongono a favore della predetta soluzione.

Con la riforma del reddito di lavoro dipendente attuata tramite il Dlgs 2 settembre 1997, n. 314 è stato riscritto l'art. 48 (oggi 51) del Tuir, nel senso di considerare quale reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Detta norma, secondo la comune opinione, afferma il principio di "onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, secondo il quale la tassabilità di un dato compenso viene del tutto scollegata dalla circostanza che lo stesso si ponga in nesso sinallagmatico con la prestazione effettuata dal dipendente.

La onnicomprensività deve essere correttamente collocata nell'ambito dei principi dell'ordinamento tributario italiano, con la conseguenza che, in tanto potrà manifestarsi la potestà impositiva, in quanto vi sia un presupposto atto a sorreggerla. In tale ottica, quindi, è essenziale la verifica della sussistenza di un indice di capacità contributiva, che, secondo l'art. 53 della Costituzione, rappresenta condizione necessaria per l'obbligo di concorrenza alla spesa pubblica. In coerenza con quanto sopra, deve senz'altro concludersi per l'esclusione da imposizione fiscale per quelle erogazioni che soddisfano un interesse esclusivo o prevalente del datore di lavoro e che, quindi, si pongono come presupposto logico per lo svolgimento stesso della prestazione lavorativa.

La stessa amministrazione finanziaria non ha mancato, sia pure in interventi isolati, di offrire spunti per svolgere alcu-

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

ne riflessioni di carattere generale sulla nozione di reddito di lavoro dipendente e, in particolare, sui limiti del "principio di onnicomprensività" sui cui si fonda la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.

L'istante segnala, inoltre, una pronuncia della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la non imponibilità del rimborso del canone telefonico ai dipendenti impegnati in turni periodici di reperibilità. Secondo la Corte, non emerge un compenso avente natura retributiva nel caso in cui l'utilizzazione di un servizio sia richiesto ed offerto nell'interesse proprio del datore di lavoro, non tanto per consentire, strumentalmente, al lavoratore l'adempimento della prestazione, quanto, piuttosto, per realizzare gli obiettivi aziendali, dove la concreta attuazione della prestazione, per la sua efficienza, necessita della convergente disponibilità di uno specifico fattore di produzione, ossia dello strumento di telefonia fissa. La Corte, inoltre, prosegue affermando che "il lavoratore non potrebbe adempiere all'obbligazione contrattuale utilizzando, per il pagamento del canone e dunque per mantenere attiva la linea telefonica, le sole somme corrispondenti alle percentuali dei giorni di reperibilità nel mese, perché o il lavoratore paga l'intero canone, ed allora avrà la linea telefonica attiva sempre, dunque anche nei giorni di reperibilità, oppure non lo paga, ed allora non la avrà mai, nemmeno nei giorni di reperibilità: *tertium non datur*".

Il passaggio da ultimo riportato è particolarmente interessante in quanto tratta proprio una fattispecie di utilizzo promiscuo di beni e servizi di spettanza del dipendente a fronte, però, di un concorrente (se non prevalente) interesse del datore di lavoro. La prassi e la giurisprudenza citata sono indicative di una significativa apertura verso il riconoscimento della non imponibilità dei rimborsi di costi necessari per consentire al dipendente di svolgere la propria prestazione lavorativa. Tali costi, invero:

- possono essere sostenuti direttamente dal datore di lavoro (es. attrezzature d'ufficio, computer, impianti di telecomunicazione);
- possono essere sostenuti direttamente dal dipendente, e quindi rimborsati dal datore di lavoro; fra questi sono compresi quelli connessi alla specifica modalità di svolgimento della prestazione (come nel caso del cosiddetto lavoro a distanza).

In considerazione di quanto sopra, è quindi fondato ritenere che le spese rimborsate al dipendente in attuazione della nuova modalità di fruizione del servizio di telefonia mobile prevista dal progetto siano, quanto meno in linea di principio, da escludere dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

È evidente che l'ipotesi del rimborso sulla base di un resoconto di spesa analitico è sicuramente la più aderente al dettato normativo. Tale rigore, tuttavia, rischia di essere puramente teorico, in quanto di difficile, se non impossibile, applicazione sotto il profilo pratico. Non si può infatti omettere di rilevare che la forma tariffaria più utilizzata sul mercato è quella del pagamento fisso periodico (cosiddetta tariffa "flat"), il che rende ancora più complessa (rispetto a una tariffa cosiddetta "a consumo") una precisa dei costi fra utilizzo privato e per esigenze di lavoro.

Con una tale forma tariffaria (che prescinde dalla durata delle telefonate), l'unico criterio ragionevole (ma comunque sempre approssimativo) di demarcazione non può che essere costituito dal numero delle telefonate. Se poi aggiungiamo un'ulteriore variabile, costituita dal fatto che la tariffa può essere mista ("flat" fino ad un certo numero di telefonate e/o di traffico dati e "variabile" per l'eccedenza) ci si rende conto non solo della difficoltà di individuare un valido criterio che consenta di distinguere analiticamente la finalità delle telefonate, ma soprattutto l'estrema complicazione operativa. E non si è accennato alla connessione Internet e al relativo traffico di dati, anche questa suscettibile di utilizzo ambivalente (aziendale e privato).

Il telefono rientra fra gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ragion per cui, il rimborso da parte del datore di lavoro di un importo corrispondente al 50% delle spese d'uso del telefono (traffico, canone, tassa di concessione governativa e Iva) sostenute dal dipendente, dovrebbe ragionevolmente essere considerato quale ristoro di un onere necessario per l'espletamento della prestazione lavorativa. Sarebbe invero poco razionale che una "entrata", nella quale risulti assente l'esistenza di un reddito, divenisse imponibile solo perché conseguita nel contesto di un rapporto di lavoro.

In questo senso appare illuminante una pronuncia della Cassazione (Cass., civ. sez. I, 26 maggio 1999, n. 5081), secondo la quale, la forfetizzazione del rimborso effettuato a favore di dipendenti incaricati di funzioni ispettive non appare in contrasto con la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto la soluzione adottata dal datore di lavoro trae la sua origine dalla esigenza di semplificare il controllo dell'inerenza, senza tuttavia incidere sul carattere risarcitorio del rimborso stesso.

Concludendo, il rimborso al dipendente di un importo pari al 50% delle spese sostenute da quest'ultimo per il servizio di telefonia mobile (e connessione internet) in relazione a comprovate esigenze aziendali, può ritenersi escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 seguenti del medesimo articolo 51.

In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente che l'amministrazione finanziaria con circolare n. 326 del 1997 ha ritenuto, in generale che "possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc."

Inoltre, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore con risoluzione del 7 dicembre 2007, n. 357/E, richiamata dall'istante, si è ritenuto "che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa".

In ragione di tali argomentazioni, il documento di prassi citato ha precisato che il rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici configura "l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente" e, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Ciò premesso, si fa presente che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.

Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, si è dell'avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, si rileva che nell'ipotesi rappresentata dall'istante, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società istante afferma che tale rimborso è determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei dipendenti della Deutsche Bank spa ai quali, in tal modo, verrebbe consentito "un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili (...) e offerte dalla tecnologia presente sul mercato".

Il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.

Infine, si ritiene non pertinente alla fattispecie rappresentata dall'istante il riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 10367 del 2004, che ha riconosciuto la non imponibilità, ai fini previdenziali, del rimborso erogato dall'Enel ai propri dipendenti per l'intera spesa da questi ultimi sostenuta per il canone telefonico.

Invero i giudici della suprema Corte hanno motivato l'esclusione da contribuzione del citato rimborso, in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa caratterizzata dall'obbligo di reperibilità, circostanza questa che non emerge nella fattispecie rappresentata dalla società istante che, inoltre, non indica i lavoratori destinatari del rimborso.

Sulla base di quanto argomentato, la scrivente ritiene che il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare, rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Tuir.

Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Festività e lavoro

- ▶ Cass. sez. Lav. 4 novembre 2016, n. 22482 (da Dir.&Prat.Lav. n. 14/17, pag. 881). **La possibilità di svolgere attività lavorativa nel corso delle festività infrasettimanali non comporta che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla sola volontà del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece derivare da un accordo tra le parti del contratto individuale e non dalle parti collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo a un diritto singolo del lavoratore, se non ove egli abbia conferito esplicito mandato in tal senso.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento e computo dei dipendenti

- ▶ Cass. sez. Lav. 8 novembre 2016, n. 22653 (da Dir.&Prat.Lav. n. 14/17, pag. 882). **In caso di licenziamento illegittimo, e della conseguente necessità di calcolare l'organico aziendale ai fini dell'individuazione del tipo di tutela spettante al lavoratore, la scelta del periodo di tempo (con riferimento all'anno precedente al recesso e non al semestre) entro il quale computare il numero di dipendenti in forza è rimessa alle valutazioni del giudice di merito le quali, se adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità.**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/8/2017)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1868,86+260,76*	540,37	25,46
I	1683,47	537,52	24,84
II	1456,19	532,54	22,83
III	1244,64	527,90	21,95
IV	1076,46	524,22	20,66
V	972,54	521,94	20,30
VI	873,15	519,76	19,73
VII	747,53+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/8/2017)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	1016,14	530,04	15,49
II	851,51	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.159,15		2.159,15
B	1.999,42		1.999,42
1	1.863,27		1.863,27
2	1.703,52		1.703,52
3	1.606,97		1.606,97
4	1.516,59		1.516,59
5	1.422,77		1.422,77
6 s	1.368,29		1.368,29
6	1.342,89		1.342,89
7	1.264,50		1.264,50

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.146,79		2.146,79
B	1.988,18		1.988,18
1	1.852,04		1.852,04
2	1.693,98		1.693,98
3	1.598,54		1.598,54
4	1.509,29		1.509,29
5	1.416,02		1.416,02
6 s	1.362,10		1.362,10
6	1.336,66		1.336,66
7	1.258,88		1.258,88

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAFF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,62	36,18	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,82	36,38	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)**

**Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		39,07	36,63	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAFF ridotta
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,57	34,13	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,77	34,33	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		37,02	34,58	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,94	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,39	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,59	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		36,89	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,34	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,54	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 15: Terziario - Attività varie fino a 5 dipendenti
(CSC 7.07.08)**

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 16: Terziario - Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,62	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 17: Terziario - Attività varie con più di 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)**

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,82	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 1° al 12° mese di contratto

Voci contributive		Dal 1° al 12° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		7,34	7,34	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		8,95	9,40	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 13° al 24° mese di contratto

Voci contributive		Dal 13° al 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		8,84	8,84	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		10,45	10,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Oltre il 24° mese di contratto

Voci contributive		Oltre il 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi

Voci contributive		Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Note

Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%.

Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione).

Dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005)

A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2017 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3-ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.

A decorrere dal 1.1.2017 non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo 0,30% (legge 28.6.2012 n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016

² Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2017)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017	
Quadri		3,61		Apprendisti 2a metà			
1		3,33		2		2,66	
2		2,98		3		2,40	
3		2,66		4		2,24	
4		2,40		5		2,09	
5		2,24		6		2,09	
6		2,09					
7		1,91		Operatori di vendita			
Apprendisti 1a metà				1a categoria		2,32	
2		2,40		2a categoria		2,07	
3		2,24					
4		2,09					
5		1,91					
6		1,91					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Assegno per il nucleo familiare

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)

Fondo Interprofessionale - Adesione

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca aia fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Dicembre	100,30	0,295	1,795
ANNO 2017	Gennaio	100,60	0,224	0,349
	Febbraio	101,00	0,523	0,773
	Marzo	101,00	0,523	0,898
	Aprile	101,30	0,747	1,247
	Maggio	101,10	0,598	1,223
	Giugno	101,00	0,523	1,273
	Luglio	101,00	0,523	1,398

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n°528



MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente
e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione
incendi
- verifica periodica
- messa a terra
impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore

**CLUB DELLA
SICUREZZA**

HACCP e

IGIENE DEGLI ALIMENTI:



- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest
per corretta sanificazione
- verifica taratura
termometri

PRIVACY:



- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it

Indice

AMBIENTE

▶ Shopper in plastica ultraleggeri con spessore inferiore ai 15 micron. Caratteristiche. Sanzioni dal 1° gennaio 2018	Pag. 75
▶ Dm 20 aprile 2017. Rifiuti urbani residui. I criteri per la tariffa puntuale	Pag 77
▶ Dm 20 aprile 2017. Tariffa puntuale. Utenze. Misurazione dei quantitativi di rifiuti	Pag. 78
▶ Economia circolare. Proposta di modifica della direttiva 2008/98/Ce- Com (2015)595. Disposizioni sullo spreco alimentare	Pag. 79

In primo piano

Shopper in plastica ultraleggeri con spessore inferiore ai 15 micron Caratteristiche - Sanzioni dal 1° gennaio 2018

La legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” (di conversione del Dl 91/2017), pubblicata sulla Gu n. 188 del 12/08/2017, prevede anche disposizioni in tema di sacchetti in plastica ultraleggeri.

Ferma restando la disciplina vigente sulla commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché delle altre borse di plastica aventi le caratteristiche di cui al Dm 18 marzo 2013, con la legge 123/2017, il nostro legislatore ha reso obbligatorie anche le norme sulla progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, cioè quelle disposizioni della direttiva Ue che il legislatore comunitario aveva lasciato in facoltà dei singoli Stati membri di adottare. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

Tali norme dispongono quindi che: anche i sacchetti in plastica ultraleggeri (spessore inferiore ai 15 micron), utilizzati tipicamente come imballaggio primario per la vendita di prodotti alimentari sfusi (ortofrutta, panetteria, macelleria, etc.) o per il trasporto di merci e prodotti:

- debbano essere biodegradabili e compostabili secondo la norma armonizzata Uni En 13432:2002 (stessa norma stabilita dal Dm 18 marzo 2013 per i sacchetti utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici);
- ed inoltre avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.

Tali caratteristiche dovranno essere attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati. Ai fini della certificazione, la legge prevede che debba essere utilizzato lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard Uni Cen/Ts 16640.

I sacchetti con le nuove caratteristiche potranno essere commercializzati solo a pagamento, e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino della spesa (o dalla fattura d'acquisto delle merci).

Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2018

In violazione delle disposizioni di legge si applicano, sostanzialmente, le sanzioni già previste per la violazione delle disposizioni sulla commercializzazione delle altre tipologie ammesse di sacchetti in plastica.

Precisamente, si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 euro, con aumento fino al quadruplo del massimo se la violazione sia relativa ad ingenti quantitativi di sacchetti o ad un valore di questi ultimi superiore al 10% del fatturato.

Le sanzioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2018. Sino alla fine dell'anno potranno pertanto essere utilizzate le scorte di magazzino dei vecchi sacchetti in plastica ultraleggera. Tra le decisioni principali contenute nel "Pacchetto infrazioni" di giugno 2017 la Commissione europea ha invitato alcuni Stati membri, tra i quali anche l'Italia, ad attuare le norme della Ue relative alle borse di plastica in materiale leggero, sollecitandoli ad ultimare il recepimento nel proprio ordinamento interno della legislazione Ue in tema di rifiuti.

Infatti, nel quadro della lotta allo spreco di risorse e alla dispersione dei rifiuti, per rispettare la direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero (direttiva Ue 2015/720), gli Stati membri erano tenuti ad adottare misure volte a rinviare il consumo di borse di plastica in materiale leggero entro il 27 novembre 2016.

La direttiva Ue obbliga gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo mediante l'applicazione di un prezzo alle borse di plastica in materiale leggero e/o l'introduzione di obiettivi nazionali di riduzione.

Alle amministrazioni è proposta una serie di misure per conseguire gli obiettivi stabiliti di comune accordo e tra questi vi sono strumenti economici, come ad esempio imposte e l'attivazione di un prezzo.

Un'altra possibilità consiste nel perseguire obiettivi di riduzione a livello nazionale: gli Stati membri devono garantire che l'uso annuale non superi 90 borse di plastica pro-capite entro la fine del 2019 e 40 borse entro la fine del 2025.

Entrambe le opzioni possono essere conseguite mediante misure obbligatorie o accordi con i settori economici.

È anche possibile vietare le borse di plastica, purché tali divieti non vadano al di là dei limiti stabiliti dalla direttiva al fine di preservare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo.

La Commissione Ue verifica, in via prioritaria, se gli Stati membri hanno rispettato l'obbligo di recepire la direttiva in questione.

Con l'ultimo richiamo inviato la Commissione ha sottolineato la persistente omissione nel notificare a Bruxelles le norme adottate.

Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per rispondere al parere motivato.

In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione europea potrà deferire gli Stati membri inadempienti alla Corte di giustizia della Ue.

Dm 20 aprile 2017 - Rifiuti urbani residui - I criteri per la tariffa puntuale

Il 6 giugno scorso è entrato in vigore il Dm 20 aprile 2017, con cui il Ministero dell'Ambiente ha emanato i criteri in base ai quali i comuni potranno elaborare, con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, un modello di tariffazione commisurata al servizio reso, in modo che ciascuno sia chiamato ad affrontare i costi relativi ai rifiuti effettivamente prodotti; così facendo, verrebbe inoltre attuata la gerarchia gestionale dei rifiuti, in quanto le disposizioni del decreto in commento riguardano i rifiuti urbani residui, ovvero residuali dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (codice Cer 20.03.01).

Tale obiettivo di commisurazione si persegue attraverso la realizzazione di:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- sistemi di gestione basati sull'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione di particolari caratteristiche del servizio stesso.

Va detto che il Dm 20 aprile 2017 è emanato in attuazione dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013 -legge di stabilità 2014, secondo cui "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari".

Esso giunge tuttavia in ritardo rispetto alla scadenza di legge, quando alcuni comuni hanno già adottato propri sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti; in questo caso, tali sistemi dovranno essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. I comuni che invece non abbiano ancora messo a punto sistemi di tariffazione puntuale potranno basarsi sui criteri del decreto in parola.

L'applicazione dei criteri introdotti con regolamento ministeriale porterà, in sostanza, ad incidere sulla quota variabile della tariffa: cioè su quella parte di essa che viene rapportata alla quantità di rifiuti prodotti (non toccando, invece, la parte fissa che serve a coprire le componenti essenziali dei costi del servizio, necessarie per l'istituzione e il mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti).

I sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso o il volume della quantità di rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna utenza.

I comuni saranno conseguentemente chiamati ad effettuare importanti operazioni di adeguamento delle proprie strutture, per porre in essere tale sistema di misurazione; che sarà vincolante con riguardo al rifiuto urbano residuo, mentre ammetterà modalità semplificate di misurazione per le tipologie di rifiuto che finiscono nella raccolta differenziata.

Alla tariffa puntuale, in quanto commisurata al servizio effettivamente reso, è riconosciuta natura non di tributo, bensì di corrispettivo; aspetto, questo, che dovrebbe contribuire ad aumentare l'attenzione dei cittadini verso un potenziamento degli obiettivi della raccolta differenziata con conseguente diminuzione della quota di rifiuti residui.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 289 - ottobre 2017
anno LVIII

**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri**

**REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**

**AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957**

Una copia euro 0,568

Dm 20 aprile 2017 - Tariffa puntuale - Utenze Misurazione dei quantitativi di rifiuti

Facendo seguito all'articolo pubblicato su questo stesso numero dell'Informatore, relativo ai criteri indicati dal Dm 20 aprile 2017 atti a consentire un sistema di tariffazione puntuale, si illustrano qui ulteriori disposizioni di suddetto provvedimento, ai fini di completare la panoramica delle fondamentali novità introdotte.

Vanno preliminarmente indicate le definizioni contenute all'art. 2 del Dm 20 aprile 2017 (il "decreto"):

- "utente": persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- "utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente";
- "utenza aggregata": punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Con riguardo all'identificazione delle utenze, è previsto che la stessa avvenga mediante l'assegnazione a ciascuna utenza di un codice personale e univoco, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di raccolta (ad es. i contenitori con limitatore volumetrico).

Il sistema di misurazione consente di identificare l'utenza che conferisce, mediante il codice identificativo associato all'utenza o all'utente, e di garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, nonché il momento del prelievo (art. 5 del decreto).

Specifiche disposizioni (art. 3 del decreto) sono inoltre state previste per garantire che trattamento, gestione e conservazione dei dati personali avvengano nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003); e per assicurare che le infrastrutture informatiche di rilevazione e gestione dei dati siano strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse.

Con riguardo alla misurazione dei quantitativi (art. 6 del decreto), i sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso (con modalità diretta di pesatura) o il volume (in forma indiretta) della quantità di rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna utenza.

La pesatura potrà essere effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta (attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco); oppure, per mezzo di un dispositivo in dotazione all'operatore nella fase di raccolta, o per mezzo di dispositivi integrati nei contenitori adibiti alla raccolta, oppure ancora presso un centro di raccolta rifiuti.

Nei casi di pesatura indiretta, specifici sistemi di valutazione (cfr. art. 6, comma 4, del decreto) permettono di stimare il peso relativo al volume dei rifiuti conferiti, che è determinato dalle dimensioni del contenitore utilizzato (o dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico).

Conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche

Con riguardo alle utenze aggregate domestiche, risultando tecnicamente non fattibile o non conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, è stabilita una disciplina ad hoc, per cui la quantità e/o i volumi attribuiti all'utenza aggregata potranno essere suddivisi tra le singole utenze sulla base del numero di componenti del nucleo familiare, secondo un criterio "pro capite", oppure sulla base di specifici coefficienti di normalizzazione.

Utenze non domestiche presenti in utenze domestiche aggregate

Per le utenze non domestiche presenti in utenze aggregate, è previsto che il rifiuto residuo debba essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

È prevista però anche l'alternativa (conferimento non separato), in ordine alla quale i comuni hanno facoltà di utilizzare i relativi coefficienti di produttività per rendere la tariffa quanto più possibile rappresentativa dell'effettiva produzione dell'utenza non domestica.

Economia circolare - Proposta di modifica della direttiva 2008/98/Ce Com (2015)595 - Disposizioni sullo spreco alimentare

Nell'ambito del pacchetto legislativo sull'economia circolare, il Parlamento europeo ha approvato quattro importanti proposte di modifica delle direttive sui rifiuti, a partire dalla direttiva "madre" 2008/98/Ce, cosiddetta direttiva quadro rifiuti.

In particolare, in seno alla proposta di direttiva di modifica della direttiva quadro rifiuti, il Parlamento europeo ha previsto anche disposizioni ad hoc sulla lotta allo spreco alimentare, data la coerenza di tale tematica con l'ottica di riduzione della produzione di rifiuti a monte: è stato infatti assegnato agli Stati membri il compito di adottare misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (documento fatto proprio dall'Assemblea dell'Onu il 25 settembre 2015).

Sempre sul tema dello spreco alimentare, il Parlamento Ue ha inoltre approvato una risoluzione, contenente "raccomandazioni, esortazioni, richieste", indirizzati alla Commissione Ue e/o agli Stati membri, ai fini della riduzione del fenomeno e del miglioramento della sicurezza alimentare.

Di seguito alcuni principali punti oggetto di suddette raccomandazioni:

- l'adozione di misure necessarie per conseguire l'obiettivo della riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014;
- l'adozione di una definizione giuridicamente vincolante di "spreco di alimenti" e ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, una metodologia comune, comprensiva di requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di spreco alimentare (onde facilitare il calcolo e la riduzione dello spreco di alimenti);
- la verifica (chiesta alla Commissione) se la vigente legislazione dell'Ue e le attuali pratiche in uso in diversi Stati membri per le indicazioni "da consumare entro" e "da consumarsi preferibilmente entro il" siano adatte allo scopo; e se sia necessario rivedere la formulazione delle suddette indicazioni affinché esse risultino più comprensibili per i consumatori;
- lo studio (chiesto alla Commissione) volto a valutare il legame tra l'indicazione della data di scadenza e la prevenzione degli sprechi alimentari;
- l'adozione, da parte di tutte le istituzioni e degli organi dell'Unione europea a includere l'obbligo di disporre di piani di gestione e di riduzione degli sprechi alimentari nelle gare d'appalto nel settore della ristorazione.
- l'azione da parte degli Stati membri di incoraggiamento delle amministrazioni locali, della società civile, dei supermercati a sostenere iniziative di riduzione degli sprechi alimentari e a contribuire a una strategia alimentare locale, ad esempio informando i consumatori, tramite un'applicazione mobile, in merito agli alimenti invenduti, adeguando l'offerta alla domanda;
- l'attenzione al fatto che le pratiche di marketing quali "paghi uno, prendi due" aumentano il rischio che i consumatori acquistino più del necessario; l'attenzione relativa alla necessità di mettere a disposizione confezioni più piccole per i nuclei familiari più piccoli;
- l'incoraggiamento rivolto agli Stati membri a stipulare accordi o protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre i rifiuti alimentari.

Infine, altre due importanti raccomandazioni riguardano da vicino il mondo dell'associazionismo di Confcommercio:

- la promozione dell'utilizzo di codici volontari di buone pratiche nelle imprese, elaborati dalle Organizzazioni del settore alimentare, della ristorazione e alberghiero;
- l'importanza che i settori della ristorazione e alberghiero utilizzino i prodotti locali, regionali e di stagione per accorciare la catena di produzione e consumo, riducendo così il numero delle fasi di trasformazione e quindi anche la quantità di rifiuti prodotti nel corso delle stesse.

fedeltà mi piace



Fedeltà Mi Piace è un nuovo pacchetto di vantaggi riservati ai **Soci Fedeli** di Confcommercio Milano.

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, Confcommercio Milano riserva alcune opportunità aggiuntive rispetto a quelle disponibili per tutti gli altri soci.



CONVENZIONI BANCARIE

Condizioni esclusive all'interno delle **Convenzioni Bancarie** sottoscritte con alcuni dei principali istituti di credito (commissioni ridotte sul transato POS, tasso debitore annuo, etc.):

- Banca Sella
- Credito Valtellinese
- Intesa San Paolo
- Hobex
- Banca di Piacenza



CONVENZIONE WEB RADIO PER NEGOZI/PUBBLICI ESERCIZI

Radio In Store oltre allo sconto del 12% in Convenzione sui servizi di web radio, aggiunge un **ulteriore sconto del 22%** sul "pacchetto fedeltà", rispetto al listino in convenzione.



CONVENZIONE BUONI PASTO

Pellegrini S.p.A. aggiunge allo sconto previsto in Convenzione dell'8% sul valore facciale del buono pasto un **ulteriore sconto dell'1%**.



CONVENZIONI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Peugeot oltre agli sconti esclusivi Confcommercio Milano sulle vetture e i veicoli commerciali, aggiunge l'**Estensione di Garanzia** (da 24 a 36 mesi) e uno sconto del **20%** sugli accessori.



CONVENZIONE CAR SHARING

Car2Go oltre al credito di € 5 già previsto in convenzione, aggiunge **ulteriori € 5 di credito per auto**.



CONVENZIONE ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

Quixa oltre allo sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate, aggiunge uno **sconto del 50% sull'acquisto delle garanzie: assistenza stradale, infortuni conducente, tutela legale**.



ASSISTENZA SANITARIA

Confcommercio Milano, attraverso il suo servizio di assistenza sanitaria **Ente Mutuo**, offre **gratuitamente la Tessera tipo SMART** per l'anno **2017**.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste da #fedeltàmi piace scrivi a marketing@unione.milano.it o chiama lo 02.7750372



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Definizione agevolata controversie tributarie – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2017 – Trasmissione istanza – Istituzione codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 1° agosto 2017.	Pag. 81
▶ Imposte sui redditi – Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito degli utili e delle plusvalenze – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017	Pag. 86
▶ Split payment – Modalità di attuazione - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017	Pag. 86
▶ Contratto di locazione breve – Adempimenti – Disposizioni attuative – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017.	Pag. 87
▶ Iva - Split payment - Modalità di attuazione – Modifiche – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017.	Pag. 89
▶ Studi di settore – Periodo di imposta 2016 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 luglio 2017.	Pag. 89
▶ Cartella di pagamento – Nuovo modello – Approvazione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2017	Pag. 92
▶ Mod. 770/2017 – Dichiarazioni imposte sui redditi e Irap – Presentazione – Proroga – Dpcm 26 luglio 2017	Pag. 93
▶ Spese di emissione di un prestito obbligazionario – Deduzione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102 del 28 luglio 2017.	Pag. 93
▶ Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR - Soggetti abilitati all’apposizione del visto - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 del 28 luglio 2017	Pag. 94
▶ Aiuto alla crescita economica (Ace) – Nuove disposizioni attuative - Decreto ministeriale 3 agosto 2017	Pag. 95
▶ Ifrs-Oic - Nuove disposizioni di coordinamento - Decreto ministeriale 3 agosto 2017.	Pag. 99
▶ Iper-ammortamento - Ulteriore proroga - Legge n. 123 del 3 agosto 2017.	Pag. 100
▶ Cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della Pa - Compensazione – Dm 9 agosto 2017	Pag. 101
▶ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Modalità applicative - Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.	Pag. 101

In primo piano

**Definizione agevolata controversie tributarie - Chiarimenti
 Circolare n. 22 dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017
 Trasmissione istanza - Istituzione codici tributo
 Risoluzione n. 108 dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2017**

Forniti importanti chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
 Istituiti i codici tributo da utilizzare per la definizione agevolata delle controversie tributarie. ▶



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

- la circolare n. 22 del 28 luglio 2017, recante: "Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";
- la risoluzione n. 108 del 1° agosto 2017, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 502".

Circolare Agenzia Entrate n. 22 del 28 luglio 2017

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DI n. 50/2017, vedi ns. circ. n. 121/2017).

Si illustrano, di seguito, i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Ambito di applicazione

Sono definibili le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
- la Corte di Cassazione.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie:

- instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione),
- vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l'Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio.

Circa gli atti oggetto di impugnazione, rientrano nella definizione agevolata non soltanto le controversie instaurate avverso atti impositivi (avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni), ma anche quelle relative ad avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo (comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973, nonché dell'articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972) e alle cartelle di pagamento.

Sono, invece, escluse dalla definizione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e, in ogni caso, quelle in materia di:

- dinieghi espressi o taciti di rimborso;
- spettanza di agevolazioni, laddove l'Agenzia delle Entrate, con l'atto impugnato, non abbia contestualmente richiesto anche il tributo o il maggior tributo dovuto;
- dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di controversie pendenti.

Sono, inoltre, escluse le liti relative, anche solo in parte:

- alle risorse tradizionali Ue (previste dall'articolo 2, par. 1, lett. a, delle decisioni 2007/436/Ce, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e all'Iva riscossa all'importazione,
- al recupero di aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.

Ulteriore presupposto, per accedere alla definizione, è la pendenza della lite, anche a seguito di rinvio, alla data del 24 aprile 2017 e alla data di presentazione della domanda di definizione.

Alla data del 24 aprile 2017, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere notificato alla controparte, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva.

Conseguentemente, non sono definibili, in quanto non più pendenti:

- le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, perché regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione o da sentenze della Corte di Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito,

Tributario

- le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, per effetto del deposito di sentenza della Corte di Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito,
- le controversie che attengono a rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda di definizione, si sia già perfezionata la mediazione tributaria ovvero la conciliazione giudiziale.

Domanda di definizione

Per accedere alla definizione è necessario presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio un'apposita domanda, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del 21 luglio 2017 (vd. ns. circ. n. 138/2017), disponibile sul sito internet agenziaentrate.gov.it.

La domanda va presentata telematicamente, direttamente, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante i soggetti incaricati o recandosi presso un ufficio territoriale di una qualsiasi direzione provinciale, che rilascia il numero di protocollo attribuito alla domanda e provvede alla trasmissione telematica.

La domanda va presentata perentoriamente entro il 30 settembre 2017, che cadendo di sabato, rinvia la scadenza al 2 ottobre 2017.

Determinazione degli importi dovuti

La somma dovuta per la definizione è costituita da tutti gli importi richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati nel ricorso proposto in primo grado, con esclusione delle sole sanzioni amministrative collegate al tributo, nonché dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati dalla data di notifica dell'atto impugnato fino al sessantesimo giorno successivo.

Dall'importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi.

Pertanto, l'effettivo importo da versare per la definizione si calcola scomputando dall'importo lordo tutte le somme pagate a titolo provvisorio, spettanti all'Agenzia delle Entrate, che siano ancora in contestazione, nonché le somme dovute per l'adesione alla rottamazione dei carichi, a prescindere dalla circostanza che all'atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.

Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all'importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest'ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, cioè con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017.

Nei casi in cui deve essere effettuato un versamento, la definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 30 settembre 2017, automaticamente rinviato al 2 ottobre 2017, dell'intero importo netto dovuto oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.

Il pagamento rateale è ammesso soltanto qualora l'importo netto dovuto sia superiore a 2mila euro per ciascuna controversia autonoma.

Le somme di ammontare superiore a 2mila euro possono versarsi in un massimo di tre rate:

- la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017,
- la seconda rata, di importo pari all'ulteriore 40%, va pagata entro il termine del 30 novembre 2017,
- la terza e ultima rata, di importo pari al rimanente 20%, va pagata entro il termine del 30 giugno 2018, che, in quanto cade di sabato, è rinviato al 2 luglio 2018.

Il contribuente può eseguire il versamento anche in due rate, di cui la prima rata deve essere comunque di importo pari al 40 per cento del totale e va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017, mentre la seconda e ultima rata deve essere di importo pari al residuo 60 per cento del totale e va pagata entro il termine del 30 novembre 2017.

Sospensione dei giudizi

In assenza di una specifica disposizione normativa, i giudizi definibili possono essere sospesi soltanto a seguito di richiesta del contribuente.



Tributario

Tale richiesta, che dà luogo alla sospensione fino al 10 ottobre 2017, può essere formulata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che da essa derivi alcun impegno vincolante in ordine all'effettiva adesione.

Laddove, poi, la lite sia stata effettivamente oggetto di definizione, attraverso la presentazione della relativa domanda e il pagamento di quanto dovuto o della prima rata, il contribuente ha l'onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, depositando anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.

La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente; si ritiene che essa possa essere avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente.

Sospensione dei termini di impugnazione

In relazione alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, nonché di riassunzione, purché spiranti nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017.

Diniego della definizione

L'eventuale diniego di definizione, che va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018 può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, innanzi allo stesso giudice presso il quale pende la lite.

Se la richiesta di definizione attiene a una controversia per la quale è pendente il termine di impugnazione della pronuncia, quest'ultima può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, si dispone l'estinzione automatica, salvo che la parte, che ne abbia interesse (contribuente o Agenzia delle Entrate), presenti istanza di trattazione entro la medesima data del 31 dicembre 2018, da intendersi come termine perentorio.

Estinzione del giudizio

Il contribuente, che ha aderito alla definizione agevolata delle liti, ha l'onere di richiedere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018.

Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, per espressa previsione normativa dettata dalla ratio di accelerare le attività, il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente ha assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2018, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse, contribuente o Agenzia delle Entrate, presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 1° agosto 2017

Con la risoluzione in esame sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Per il versamento delle somme dovute, tramite modello "F24", vengono istituiti i seguenti codici tributo:



Tributario

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	8121	Iva e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DI n. 50/2017	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8122	Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DI n. 50/2017	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8123	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DI n. 50/2017	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8124	Irap e addizionale regionale alla Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DI n. 50/2017	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8125	Sanzioni dovute relative all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DI n. 50/2017	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8126	Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 del DI n. 50/2017	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	8127	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef - Definizione delle controversie tributarie - art. 11 DI n. 50/2017	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

Il campo "codice ufficio" è valorizzato con il codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell'Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio.

Tali codici sono reperibili nelle "Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni centrali, regionali e provinciali", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, il campo "Rateazione/Regione/Prov./mese rif.", ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Tali codici sono reperibili nella "Tabella T0 - codici delle Regioni e delle province autonome" e nella "Tabella T4 - Codici catastali dei comuni", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.



Imposte sui redditi - Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito degli utili e delle plusvalenze Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017

Sintesi

Rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017, recante: "Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344".

Il decreto in esame contiene la rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni non residenti.

La rideterminazione è la conseguenza della riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Con riferimento ai dividendi e proventi assimilati, le nuove percentuali si applicano a quelli formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

In particolare, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare.

Per le plusvalenze e le minusvalenze, le nuove aliquote, invece, si applicano a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di impresa, la nuova quota imponibile è pari a 58,14%.

Per le plusvalenze realizzate nell'esercizio di impresa, con i requisiti per l'applicazione della "participation exemption", è prevista una percentuale di esenzione del 41,86%.

Split payment - Modalità di attuazione Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017

Sintesi

Modificati le modalità e i termini per il versamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni, in seguito all'applicazione del meccanismo dello split payment.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, recante: "Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva".



Tributario

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva (cosiddetto split payment) è stato esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice Ftse Mib (art. 1, DI n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e ns. circ n. 121/2017).

Con il decreto in esame è stato modificato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 (vedi ns. circ. n. 13/2015), avente ad oggetto le modalità ed i termini per il versamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni, in seguito all'applicazione del meccanismo dello split payment, al fine di:

- prevedere che le pubbliche amministrazioni possano optare per la esigibilità dell'imposta anticipata al momento della registrazione in fattura;
- prevedere che le pubbliche amministrazioni e le società, che acquistano beni e/o servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, effettuino il versamento dell'imposta con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione;
- individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte, in sede di prima applicazione. Per le operazioni per le quali è messa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;
- individuare le pubbliche amministrazioni coinvolte a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2018. Tali pubbliche amministrazioni saranno quelle indicate nell'elenco Istat pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2017;
- individuare le società coinvolte, in sede di prima applicazione. Per le operazioni per le quali è messa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle società controllate o incluse nell'indice Ftse Mib che risultano tali alla data, del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DI n. 50 del 2017);
- individuare le società coinvolte a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2018. Tali società saranno quelle indicate nell'indice Ftse Mib che risultano tali alla data del 30 settembre 2017. Entro il successivo 20 ottobre, dovrà essere pubblicato un elenco delle società tenute all'applicazione dello split payment, da parte del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice Ftse Mib avvenga nel corso dell'anno ed entro il 30 settembre, tali nuove società dovranno applicare il meccanismo dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice Ftse Mib venga a mancare nel corso dell'anno ed entro il 30 settembre, le società non più controllate o non più incluse nell'indice Ftse Mib dovranno continuare ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre dell'anno. Se il controllo o l'inclusione verranno a mancare dopo il 30 settembre, le società non più controllate o non più incluse nell'indice Ftse Mib dovranno continuare ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Contratto di locazione breve - Adempimenti - Disposizioni attuative Provvedimento dell'Agazia delle Entrate del 12 luglio 2017

Sintesi

Individuate le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della ritenuta in relazione ai contratti di locazione breve.

L'Agazia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 12 luglio 2017, recante: "Disposizioni di attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Tributario

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (per un esame completo vedi ns. circ. n. 121/2017).

Il provvedimento in esame individua le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della ritenuta in relazione ai contratti di locazione breve.

Trasmissione dei dati*Soggetti obbligati e dati da trasmettere*

I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve comunicano all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

Modalità di trasmissione

I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.

Termini di trasmissione

La comunicazione dei dati è effettuata entro termine il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Effettuazione della ritenuta*Soggetti tenuti a effettuare la ritenuta*

I soggetti residenti e non residenti operano la ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario.

Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta

La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, con il mod. F24, nonché dichiarata e certificata con la certificazione unica.

I soggetti che operano la ritenuta assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati mediante la certificazione suddetta.

Con risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento (vedi ns. circ. n.125/2017).

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati ed effettuano, in qualità di sostituti d'imposta, gli altri adempimenti secondo le modalità sopra descritte per il tramite della stabile organizzazione; i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che risultano privi di stabile organizzazione in Italia, per trasmettere i dati ed effettuare gli altri adempimenti si avvalgono di un rappresentante fiscale.



Iva - Split payment - Modalità di attuazione - Modifiche Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017

Sintesi

Modificata la disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto del 13 luglio 2017, recante: "Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva".

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva (cosiddetto split payment) è stato esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice Ftse Mib (art. 1, DI n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e ns. circ n. 121/2017).

Con il decreto del 27 giugno 2017 è stato modificato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 (vedi ns. circ. n. 13/2015), avente ad oggetto le modalità ed i termini per il versamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni, in seguito all'applicazione del meccanismo dello split payment (vd. ns. circ. n. 128/2017).

Con il provvedimento in esame sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina attuativa dello split payment, come risultante dopo le integrazioni apportate con il citato decreto del 30 giugno 2017.

In particolare, il nuovo intervento ministeriale stabilisce che le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma sullo split payment non sono più quelle contenute nell'elenco delle Pa inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall'Istat, come stabilito dal citato decreto del 30 giugno 2017, ma sono quelle per le quali scatta l'obbligo della fatturazione elettronica.

La suddetta novità riguarda le fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 (giorno successivo a quello in cui il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Tuttavia, non ci sarà alcuna conseguenza per coloro (fornitori ed acquirenti) che hanno "anticipato" i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatasi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione del predetto decreto.

Inoltre, vengono modificati gli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell'indice Ftse Mib.

L'elenco definitivo delle società interessate sarà pubblicato annualmente dal dipartimento delle finanze entro il 15 novembre, con effetti a valere dall'anno successivo, senza che sia più necessaria l'approvazione con uno specifico decreto ministeriale.

Studi di settore - Periodo di imposta 2016 Circolare n. 20 dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, recante: "Studi di settore – periodo d'imposta 2016".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

Principali novità

Aggiornamento delle analisi della territorialità

Le modifiche relative all'analisi della territorialità, applicabili dal periodo d'imposta 2016, sono state approvate con i decreti del 22 dicembre 2016.

In particolare, le nuove territorialità approvate (Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef, Territorialità del livello delle retribuzioni, Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali di pari data, laddove previsto dalle note tecniche e metodologiche degli studi stessi.

Inoltre, con il decreto ministeriale del 23 marzo 2017 (vedi ns. circ. n. 62/2017) sono state anche aggiornate, a partire dal periodo d'imposta 2016, le analisi territoriali relative agli studi di settore:

- WM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, ove sono state individuate le "aree gravitazionali", ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun Factory Outlet Center;
- WG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ove sono state aggiornate le aggregazioni territoriali, seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2015, risultate significative nella funzione di ricavo;
- WG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente, ove, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2015, sono state effettuate nuove analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell'ambito dello studio.

Indicatori previsti dal Dm 24 marzo 2014

Con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 sono stati approvati, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, alcuni indicatori di coerenza economica, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.

Si tratta delle seguenti fattispecie di anomalie nei dati dichiarati:

- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Tali indicatori non hanno subito modifiche e pertanto conservano la loro efficacia anche per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2016.

Tuttavia, l'elenco degli indicatori di coerenza economica in esame è stato integrato dal Dm 22/12/2016 (approvazione studi di settore comparto manifatture) con il seguente ulteriore indicatore applicabile allo studio YD01U:

- errata appartenenza ai codici attività "10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico" o "10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca", in caso di prevalenza nella produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata.

Il citato indicatore di coerenza si applica alle imprese che esercitano una attività contraddistinta dai codici attività «10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico» o «10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca» e che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati, la prevalenza dei ricavi provenienti dalla produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata.



Tributario

Con il documento in esame viene precisato che la previsione, contenuta nel citato Dm del 24 marzo 2014, che l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013, non risulta più valida per il periodo d'imposta 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l'esito di coerenza relativo all'indicatore "Margine per addetto non dipendente".

Applicazione dei modelli misti

Negli scorsi anni, nella definizione della "funzione di ricavo", ai fini dell'elaborazione degli studi di settore su "base regionale o comunale", è stata utilizzata la metodologia relativa ai modelli lineari misti (Lmm), per determinare la funzione che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi omogenei che di quella territoriale.

Più in particolare, il modello lineare misto è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i dati e di descrivere l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.

Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello Lmm permette l'analisi di osservazioni raggruppate o correlate, utilizzando l'informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale.

Gli studi approvati per il periodo d'imposta 2016 per i quali, tenuto conto della significatività delle elaborazioni effettuate, si è fatto ricorso ai modelli lineari misti (Lmm) sono i seguenti:

- YM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- YG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Revisione congiunturale

Il decreto ministeriale del 3 maggio 2017 (vedi ns. circ. n. 95/2017) ha previsto che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2016 tengano conto di cinque tipologie di correttivi:

- interventi relativi all'analisi di coerenza economica;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte"
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali.

Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2016, ricavi/compensi ai fini della congruità, inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito dell'applicazione dello specifico correttivo.

Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore

I risultati degli studi di settore evoluti per il 2016, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi "crisi", applicabili al solo 2016, possono trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2014.

Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l'ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d'imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente.

Inoltre, l'utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria, in relazione all'accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti.



In caso contrario potranno essere utilizzate dall'ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell'azienda.

Comunicazioni dei dati da parte dei contribuenti forfetari

Anche per il periodo d'imposta 2016, è stato previsto il prospetto denominato "Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi", all'interno del quadro RS del modello Redditi PF 2017.

Cartella di pagamento - Nuovo modello - Approvazione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2017

Sintesi

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 14 luglio 2017, recante: "Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Con il provvedimento in esame è approvato il modello di cartella di pagamento.

L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.

Il nuovo modello di cartella di pagamento mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti della stessa al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente.

Con specifico riguardo al frontespizio, oltre all'elencazione degli enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all'ente creditore e all'agente della riscossione.

Inoltre, nel caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche mediante l'uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di comuni, regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell'ente creditore.

Sotto il profilo strutturale:

- la prima sezione della cartella è interamente riservata all'agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell'agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti,
- la seconda sezione è destinata a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall'ente creditore con le relative avvertenze.



Mod. 770/2017 - Dichiarazioni imposte sui redditi e Irap Presentazione – Proroga Dpcm 26 luglio 2017

Sintesi

Publicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm contenente la proroga al 31 ottobre 2017 del termine per la presentazione del mod. 770 e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 è stato pubblicato il Dpcm del 26 luglio 2017, recante: "Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali".

Il provvedimento in esame ha confermato quanto già annunciato dal comunicato stampa del Mef n. 131 del 26 luglio 2017 (vedi ns. circ. n. 135/2017), cioè la proroga al 31 ottobre 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770/2017) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

Spese di emissione di un prestito obbligazionario - Deduzione Risoluzione n. 102 dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti sulle modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari alla luce dell'agevolazione che consente la deducibilità di dette spese nell'esercizio di sostenimento e la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 102 del 28 luglio 2017, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario. Art. 32, comma 13, del DL 22/6/2012, n. 83 e art. 96 del Tuir)".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di deduzione delle spese per emissione di prestiti obbligazionari alla luce dell'agevolazione (art. 32, co. 13, DL n. 83/2012) che consente la deducibilità di dette spese nell'esercizio di sostenimento e la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall'articolo 96, Tuir.

La risoluzione in esame chiarisce che, solo nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di deduzione per cassa, tali spese sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 96, Tuir.

In particolare, per verificare se le spese per l'emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell'ambito di applicazione del citato art. 96, Tuir, la risoluzione in esame distingue due ipotesi:

- esercizio della facoltà di deduzione per cassa,
- non esercizio di tale facoltà.

Nel primo caso l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina speciale, che consente la deduzione delle spese nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall'art. 96, Tuir, rendendola inapplicabile.



In tal senso, le spese in esame sono integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni di cui all'art. 96, Tuir.

Invece, nell'ipotesi in cui non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96, Tuir, essendo riferibili all'emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria.

Tali spese concorreranno alla formazione dell'ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del rol in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo las 39.

Compensazioni crediti - infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR Soggetti abilitati all'apposizione del visto Risoluzione n. 103 dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in tema di compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR e di apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017, recante: "Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR – Soggetti abilitati all'apposizione del visto".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR e di apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui, alla luce delle novità introdotte dal DI n. 50/2017 (vedi ns. circ. n. 121/2017).

Al fine di poter utilizzare in compensazione il credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui, il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.

Pertanto, sia l'istanza di rimborso del credito Iva infrannuale e sia l'istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui non necessitano del visto di conformità, anche se, in realtà, in caso di istanza di rimborso, l'importo di riferimento entro cui non occorre l'apposizione del visto è pari a 30.000 euro.

Il visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non fa seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

Laddove sia stato presentato un modello Iva TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, nell'eventualità in cui il contribuente decida di compensare l'intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" con il visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente".

Il predetto limite di 5.000 euro annui, per l'apposizione del visto di conformità, va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti e, quindi, l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti anche in merito alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte dei dipendenti delle società di servizi in possesso dei requisiti.

Si ricorda che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei



Tributario

periti commerciali e dei consulenti del lavoro e gli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Agenzia precisa che il visto di conformità può essere apposto da chi tiene le scritture e predisporre la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti.

Le due attività di tenuta della contabilità e di predisposizione della dichiarazione possono essere ricondotte al professionista, quantunque svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente, sempre che siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Infine, con la risoluzione in esame vengono forniti dei chiarimenti in merito alla attività di apposizione del visto di conformità.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 3, comma 3, Dpr n. 322/1998 si limita a prescrivere l'iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.

Oltretutto, è consentita l'apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.

Per la trasmissione della dichiarazione vistata, ad avviso dell'amministrazione finanziaria, non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione, predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi, per il tramite dell'abilitazione della medesima società.

Resta ferma, tuttavia, la necessità per il professionista-dipendente di effettuare la comunicazione alla Direzione regionale competente.

Aiuto alla crescita economica (Ace) - Nuove disposizioni attuative Decreto ministeriale del 3 agosto 2017

Sintesi

Stabilite le nuove disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (Ace).

Sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 agosto 2017, recante: "Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (Ace)".

Con il decreto in esame sono adottate le disposizioni di revisione del decreto 14 marzo 2012 in materia di aiuto alla crescita economica (Ace).

L'aiuto alla crescita economica è stato introdotto dall'articolo 1, DI 201/2011, con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

Recentemente, il decreto Milleproroghe ha demandato a uno o più decreti del Mef il compito di modificarne la disciplina di attuazione (articolo 13-bis, DI n. 244/2016 e ns. circ. n. 38/2017) allo scopo di coordinare le norme in materia di Ace con le modifiche relative alla composizione e alla struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali las/lfrs.

A tal fine, è stato emanato il suddetto decreto di cui si analizzano le principali disposizioni.

Soggetti beneficiari (articolo 2)

Per le società e gli enti commerciali non residenti le disposizioni in materia di Ace si applicano alle loro stabili organizzazioni presenti in Italia con riferimento alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La relazione illustrativa chiarisce che tale fondo può anche essere figurativo, nel senso che deve essere comunque determinato ai soli fini fiscali a prescindere dalle risultanze contabili.

In base a quanto già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, quindi, si sottolinea che:

- la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è costituita dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile (considerato al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali, entrambi considerati al 31 dicembre 2010
- le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo (ex articolo 152, comma 2, Tuir) rilevano solo nel limite di tale valore e per il solo periodo d'imposta in cui sono operate.

Rendimento nozionale (articolo 3)

La disposizione relativa al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stata modificata per consentirne l'adeguamento al mutato contesto normativo.

Innanzitutto, è stato espunto il riferimento al decreto ministeriale che annualmente avrebbe dovuto individuare il coefficiente di remunerazione da applicare alla base Ace.

Alla luce delle nuove norme, infatti, l'aliquota è determinata dalla legge ai sensi dell'articolo 1, comma 3, DI n. 201/2011.

Inoltre, sono state riviste anche le modalità di gestione dell'eccedenza Ace (importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato) per dare attuazione alle disposizioni che hanno previsto la facoltà di trasformare tale eccedenza (del comparto Ires) in credito d'imposta (articolo 19, comma 1, lettera b, DI n. 91/2014).

Pertanto, in luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, l'eccedenza può essere utilizzata in compensazione dell'Irap sotto forma di credito d'imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Patrimonio netto (articolo 4)

Il capitale proprio esistente a chiusura esercizio 2010 è dato dal patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Variazioni del capitale proprio (articolo 5)

Numerosi cambiamenti si registrano rispetto alla disciplina della determinazione delle variazioni del capitale proprio sia in relazione alle nuove previsioni di riduzioni di base Ace sia in relazione agli effetti delle nuove modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali per i soggetti diversi dagli Ias/lfrs.

È stato precisato l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni relative alla sterilizzazione della base Ace (art. 1, comma 6-bis, DI n. 201/2011), in base alle quali per i soggetti diversi da banche e assicurazioni è prevista la sterilizzazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze e dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al 31 dicembre 2010.

Non possono essere assimilate a banche e assicurazioni e, quindi, devono sottostare alla previsione della sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio, le holding diverse da quelle finanziarie, cioè quelle il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie.

La relazione illustrativa chiarisce che in tale categoria sono inclusi "tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico (...), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie".



Tributario

Per l'individuazione dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalla partecipazioni deve farsi riferimento alla nozione dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articolo 1, comma 1-bis, Dlgs n. 58/1998), comprese le quote di Oicr.

La relazione illustrativa precisa che non rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della norma in esame i pronti contro termine e le forme di finanziamento infragruppo operate mediante l'acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso.

Entrambe le tipologie di titoli, tuttavia, rientrano nell'ambito oggettivo della disciplina antielusiva prevista dall'articolo 10 del decreto in esame.

In base alle nuove disposizioni, tra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio è inclusa anche l'ipotesi di riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie nelle ipotesi previste dall'articolo 2357-bis cc (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).

La previsione vale anche per i soggetti las/lfrs adopter.

È stato regolamentato l'effetto ai fini Ace della nuova modalità di contabilizzazione dei prestiti infruttiferi erogati dal socio (Oic15 e Oic19), attraverso la previsione che dispone l'irrelevanza dell'apporto registrato in bilancio a fronte di tali prestiti.

La disposizione si applica anche alle ipotesi in cui i prestiti infragruppo siano operati a un tasso nominale significativamente diverso da quello di mercato.

Coerentemente, è stata prevista l'esclusione dal novero delle ipotesi di sterilizzazione dell'agevolazione, a causa dei conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo, dell'incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che realizza l'operazione di finanziamento in un'altra società del gruppo.

In materia di riserve indisponibili, sono espressamente escluse dalle variazioni del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Tale previsione è rilevante anche per i soggetti las/lfrs adopter.

Vengono disciplinati gli effetti sul calcolo della variazione di capitale proprio nell'ipotesi di conferimento di azienda, considerando non rilevanti, ai fini Ace, gli utili derivanti da tale operazione.

Tale previsione si applica anche ai soggetti las/lfrs adopter.

Per le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione per adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'art. 152, comma 2, Tuir, rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d'imposta in cui le stesse vengono operate.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

- eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
- utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Al contrario, non assumono rilevanza ai fini della determinazione in aumento le riserve formate con utili derivanti:

- dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
- da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale (articolo 6)

Per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, l'importo corrispondente al rendimento nozionale, che supera il reddito complessivo netto dichiarato, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società o ente.

Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società.

Le suddette disposizioni si applicano anche all'importo del rendimento nozionale delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale.

**Trasparenza fiscale (articolo 7)**

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, nell'ipotesi di eccedenza Ace, la facoltà di attribuirla a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, di utilizzarla in tutto o in parte in compensazione Irap.

Il socio a cui sia stata attribuita l'eccedenza può, previo utilizzo della stessa a riduzione del proprio reddito d'impresa, scegliere, anche parzialmente di:

- riportare nei periodi d'imposta successivi l'eccedenza non utilizzata;
- trasformare tale eccedenza in credito d'imposta utilizzabile in compensazione Irap.

Novità relative ai soggetti Irpef (articolo 8)

In relazione alle modalità di calcolo della base Ace per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione) dall'esercizio 2016, le imprese Irpef in contabilità ordinaria determinano la base Ace come sommatoria di due elementi:

- differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2010;
- incremento patrimoniale dal 2016 e determinato secondo le regole Ires (la legge di bilancio 2017 ha equiparato, a decorrere dal 2016, il regime di determinazione Ace per i predetti soggetti a quello previsto per i soggetti Ires, il cosiddetto criterio incrementale).

Se nel 2010 il soggetto era in contabilità semplificata, il luogo del predetto criterio l'impresa deve determinare la differenza positiva tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio (2011-2015) in cui l'impresa ha operato in contabilità ordinaria e il valore del medesimo patrimonio desumibile dal prospetto delle attività e passività al periodo d'imposta di prima applicazione del regime di contabilità ordinaria.

Soggetti esclusi (articolo 9)

Sono esclusi dall'applicazione dell'Ace:

- le società assoggettate alle procedure di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui avviene il provvedimento,
- le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32, Tuir,
- gli imprenditori assoggettati alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento, nonché gli imprenditori agricoli.

Disposizioni antielusive (articolo 10)

Viene modificato l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva Ace anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello statuto del contribuente (art. 10-bis, L n. 212/2000).

Viene individuata in maniera più dettagliata la nozione di gruppo rilevante e, per le persone fisiche, è stato inserito il riferimento alle partecipazioni possedute dai familiari.

Sono individuate alcune tipologie di operazioni, realizzate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera automaticamente un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo Ace.

In sintesi, l'immediata sterilizzazione dell'Ace opera in presenza di:

- conferimenti in denaro;
- acquisizione di partecipazioni e aziende
- incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Viene confermata l'irrelevanza dei conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni.



Tributario

Limite del patrimonio netto (articolo 11)

In ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, fatta eccezione per le riserve per acquisto di azioni proprie.

Ai fini della determinazione del patrimonio netto, assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati.

Clausola di salvaguardia (articolo 12)

Sono previste clausole di salvaguardia finalizzate a evitare di penalizzare comportamenti non coerenti con alcune previsioni del decreto in esame.

In sintesi:

- si fanno salvi eventuali comportamenti adottati dai soggetti las adopter in modo non coerente (ovvero coerente) con le nuove disposizioni dettate dal decreto in esame, per i periodi d'imposta precedenti alla data dell'11 agosto 2017 (data di entrata in vigore del nuovo decreto in esame), i cui termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti prima di tale data (per i periodi d'imposta progressi, a prescindere dal comportamento adottato dal contribuente, si rende definitiva la determinazione della base Ace, limitatamente agli effetti delle rilevazioni contabili delle fattispecie considerate dalla nuova disciplina);
- con riferimento ai periodi d'imposta di vigenza della disciplina Ace e fino a quello in corso alla data dell'11 agosto 2017, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione di capitale proprio relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni diverse da quelle attuative dell'art. 13-bis, DI n. 244/2016, anche se non coerenti con le stesse.

In tal modo, quindi, il legislatore ha previsto che le nuove disposizioni non incidono sulle modalità di determinazione della base Ace relativa ai periodi d'imposta precedenti la loro entrata in vigore

Ifrs-Oic - Nuove disposizioni di coordinamento Decreto ministeriale del 3 agosto 2017

Sintesi

Stabilite le disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap dei soggetti che adottano i principi contabili nazionali e dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 agosto 2017, recante: "Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap dei soggetti Ita Gaap e dei soggetti las adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19".

Il decreto in esame modifica il Dm 8 giugno 2011 e coordina la normativa prevista dal Dm 1° aprile 2009, n. 48 e dal Dm 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali las/IFRS, al fine dell'applicazione ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (soggetti Oic) (art. 83, comma 1-bis, Tuir).

Di seguito, si riporta l'analisi delle principali disposizioni contenute nel decreto in esame.

**Revisione Dm 8 giugno 2011 (articolo 1)**

La rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap dei componenti imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Oic), per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

In tal modo, per individuare la giusta imputazione si deve far riferimento alle indicazioni contenute nello Ias Ifr di riferimento e nel caso in cui non vi siano informazioni utili, al corrispondente principio contabile nazionale.

Dunque, la rilevanza fiscale è determinata dalle disposizioni applicabili ai componenti aventi la stessa natura e imputati a conto economico; tale rilevanza si applica anche ai fini Irap.

È eliminata l'asimmetria fiscale tra soggetto emittente uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi e soggetto detentore dello stesso strumento nel caso di mancato esercizio dei diritti connessi.

Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, diverse dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del Cc (articolo 2)

Ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile si applica il principio della derivazione rafforzata, secondo il quale ai fini della determinazione del reddito d'impresa valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della sezione del decreto in esame, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Nel caso di operazioni tra soggetti Oic adopter e soggetti non Oic adopter, l'individuazione del trattamento fiscale di tali operazioni va fatta in base alla corretta applicazione dei principi contabili di ciascun soggetto; quindi, i soggetti Oic adopter applicano il principio di derivazione rafforzata, mentre le micro-imprese seguono l'impostazione giuridico-formale propria del principio di derivazione semplice.

Clausola di salvaguardia per comportamenti non coerenti (articolo 3)

È prevista una clausola di salvaguardia, in base alla quale sono salvi gli eventuali comportamenti fiscali adottati in modo non coerente alle disposizioni attuate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell'11 agosto 2017 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

**Iper-ammortamento - Ulteriore proroga
Legge n. 123 del 3 agosto 2017****Sintesi**

Convertito in legge, con modifiche, il decreto n. 91 del 20 giugno 2017 contenente la proroga dei termini per l'iper-ammortamento.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 12 agosto 2017 è stata pubblicata la legge n. 123 del 3 agosto 2017, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno".

In sede di conversione in legge del citato decreto, l'iper-ammortamento è stato esteso agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018, anziché il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



Cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della Pa - Compensazione - Dm del 9 agosto 2017

Sintesi

Anche per l'anno 2017 è possibile la compensazione delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017 è stato pubblicato il Dm 9 agosto 2017 del ministro dell'Economia e delle Finanze, recante: "Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione".

Il DI n. 50/2017 ha esteso anche all'anno 2017 la possibilità di compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese e dei professionisti nei confronti della Pa (vd. da ultimo ns. circ. n. 121/2017).

Lo stesso provvedimento ha rinviato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità.

In particolare, il provvedimento in esame permette ad imprese e professionisti, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti della Pa, di compensare tali crediti.

Risultano compensabili le cartelle esattoriali che si riferiscono ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Modalità applicative Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017

Sintesi

Il Dlgs n. 147/2015 favorisce l'internazionalizzazione degli operatori economici nazionali.

In particolare, è consentito a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (cosiddetto branch exemption).

In virtù di tale opzione gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel perimetro di esenzione non concorreranno, quindi, alla determinazione del reddito imponibile della casa madre.

Il provvedimento in esame detta le modalità applicative del predetto regime concernente l'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 agosto 2017, recante: "Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cosiddetto "decreto internazionalizzazione")".



Tributario

Il Dlgs n. 147/2015, nell'attuare le disposizioni della legge di delega fiscale (L n. 23/2014) concernenti i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta, tende a favorire l'internazionalizzazione degli operatori economici nazionali.

In particolare, il citato Dlgs n. 147/2015 ha introdotto nel Tuir l'art. 168-ter, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta (art. 14, Dlgs n. 147/2015 e ns. circ. n. 121/2015).

Con il provvedimento in esame sono state dettate le modalità applicative del suddetto regime concernente l'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

In particolare, il suddetto provvedimento contiene:

- le disposizioni operative relative all'accesso e all'uscita dal regime, regolando l'esercizio dell'opzione, di cui vengono precisati i dettagli dichiarativi, la tempistica e i requisiti di validità, le ipotesi e le conseguenze della cessazione di efficacia dell'opzione e i criteri rilevanti ai fini dell'eventuale istanza di interpello per la qualificazione della stabile organizzazione,
- le regole di determinazione dell'imponibile della stabile organizzazione per cui è esercitata l'opzione, per consentire l'esenzione degli utili e delle perdite ai fini Ires e Irap; l'opzione per il regime in esame è esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta della sua costituzione ed è efficace a condizione che sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione;
- le modalità applicative del sistema di partecipazione dei redditi realizzati dalla stabile organizzazione esente dal reddito imponibile di casa madre.

Nel caso in cui nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all'impresa, i redditi realizzati da detta stabile organizzazione in regime di esenzione degli utili e delle perdite (*branch exemption*) partecipano alla formazione del reddito imponibile di casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla medesima stabile organizzazione.

A tal fine, si considera l'ammontare delle perdite fiscali conseguite dalla stabile organizzazione al netto dei redditi imponibili realizzati dalla medesima *branch* nel quinquennio considerato.

In caso di adesione dell'impresa al regime della tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, la casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione, nell'ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite al regime di consolidato.

In alternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite al regime di consolidato e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non vengono ricomprese nell'ambito del riporto delle perdite (art. 84, Tuir).

Se nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, l'impresa ha trasferito, a qualsiasi titolo, alla stabile organizzazione attività o passività, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima *branch*, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la *branch* esente un costo fiscale pari a detto valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento.

Se, invece, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile organizzazione ha trasferito, a qualsiasi titolo, attività e/o passività, nonché funzioni e rischi, alla propria casa madre, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la casa madre un costo fiscale pari al valore determinato in base all'articolo 110, comma 7, Tuir, ai sensi del quale, i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento o una diminuzione del reddito, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla *branch* al momento del trasferimento.

In caso di esercizio dell'opzione per l'esenzione, è previsto che alla stabile organizzazione estera si applicano, al ricorrere dei presupposti, le disposizioni in materia di imprese estere controllate (art. 167, Tuir).

In sintesi, gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel perimetro di esenzione non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della casa madre.

Il provvedimento in esame disciplina, infine, le conseguenze sul regime dei fenomeni di doppia esenzione o di doppia deduzione derivanti da disallineamenti normativi tra Stati, rimandando alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate di fattispecie ritenute elusive delle disposizioni in materia di *branch exemption*.

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Legge 4.8.2017, n. 124 **Pag. 103**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- ▶ Manovra correttiva - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 -
Pubblicazione in Gazzetta ufficiale **Pag. 115**
- ▶ Attività commerciali e assimilate – Moduli unificati e standardizzati per avvio o modifiche attività produttive
(secondo pacchetto) – Accordi in sede di Conferenza unificata del 6.7.2017 **Pag. 120**

In primo piano

Legge annuale per il mercato e la concorrenza Legge n. 124 del 4 agosto 2017

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 la legge n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. ▶

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E LEGISLAZIONE DI IMPRESA**1. Trasparenza delle procedure di risarcimento: autoriparatori (articolo 1, commi 9-10 e 24)**

Il comma 9 in oggetto, aggiungendo il comma 11 bis all'art. 148 del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) stabilisce che resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge n. 122/1992.

Proprio a tal fine, viene anche previsto che l'impresa di autoriparazione fornisce un'ideale garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

In tale ottica, il comma 10 dispone che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui al comma 11bis dell'articolo 148 sopra citato sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.

Il comma 24 in esame, invece, aggiungendo il nuovo art. 149bis al Dlgs n. 209/2005, prevede che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge n. 122/1992, che ha eseguito le riparazioni.

2. Modifiche alle norme sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi (articolo 1, comma 56)

Il comma 56 modifica alcune norme della disciplina (art. 73 della legge n. 633/1941) sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 73, come modificata dal comma in oggetto, prevede che il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 3, comma 2, del Dpcm 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.

Viene, inoltre, previsto che il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.

3. Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione (articolo 1, commi 98 e 99)

Il comma 98 interviene sulla norma (comma 17 dell'art. 83bis del Dl n. 112/2008) che vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a vincoli, tra cui anche l'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, qualora quest'ultimo obbligo comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali, precisando che detti ostacoli e oneri eccessivi sono individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico.

Nel comma 99 si specifica che tale decreto ministeriale deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

4. Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (articolo 1, commi 100-117)

Il comma 100 introduce l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale consultabile dalle regioni, dall'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla cassa congruaglio Gpl.

Legale

Sono obbligati ad iscriversi all'anagrafe entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento (comma 101):

- i titolari dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni) o di concessione, laddove prevista;
- gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

Detta iscrizione è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

I titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti contestualmente all'iscrizione all'anagrafe devono, inoltre, presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) al Ministero dello Sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Detta dichiarazione attesta che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113, ovvero recante l'impegno, ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tale ultimo caso il titolare dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento. Tuttavia, la dichiarazione può essere corredata da deroga formale, disposta (antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge) dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato (comma 102).

Se l'impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegna a procedere all'adeguamento, ai sensi del comma 103:

- il titolare deve cessare l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto;
- contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio;
- l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio;
- conseguentemente, sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

È compito del Ministero dello Sviluppo economico verificare che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe (comma 104).

Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 nel termine indicato comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, da parte del Mise che diffida, altresì, il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione (comma 105).

Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105, il Mise ne dà comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, alla regione e all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso (comma 107).

Il comma 108 prevede che il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, da parte dello stesso ufficio che l'impianto sia iscritto all'anagrafe e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102.

Il comma 109 dispone, inoltre, che qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità ed non abbia cessato l'attività entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mise irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso.

Legale

Nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento, ai sensi del comma 110:

- l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio (fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
- contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto;
- sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante;
- si applica altresì la sanzione di cui al comma 109 sopra commentato.

Il comma 111 prevede che segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Mise.

È compito delle regioni e dei comuni verificare, anche attraverso l'anagrafe degli impianti, che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali (comma 114).

Il comma 115 prevede che agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al successivo comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115.

La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione (comma 116).

Il comma 117 definisce, infine, l'attività di dismissione dell'impianto.

5. Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria (articolo 1, commi 136 e 140)

I commi 136-140 disciplinano il contratto di locazione finanziaria fornendone la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la procedura di risoluzione del contratto.

Nello specifico il comma 136 definisce la locazione finanziaria come il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo (di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Viene, altresì, precisato che alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Tra i casi di grave inadempimento dell'utilizzatore indicati nel comma 137, si menziona in questa sede, a titolo indicativo ma non esaustivo, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili, rinviando per le ulteriori fattispecie al testo della legge.

Il comma 138, nel descrivere la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, individua il diritto del concedente alla restituzione del bene, l'obbligo del medesimo di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene secondo le modalità e nell'ammontare descritti nel testo della legge (commi 138-139), nonché specifica che resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore secondo quanto descritto nella norma.

Nel comma 140 viene fatta salva la disciplina relativa al fallimento (di cui all'articolo 72 -quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) precisando, inoltre, che si applica la disciplina prevista (di cui all'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e

Legale

81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) nel caso di locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare).

6. Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (articolo 1, commi 157-163)

I commi in esame prevedono:

- l'ingresso delle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;
- l'incompatibilità della partecipazione alle società titolari dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio di qualsiasi altra attività nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica;
- che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata ad un farmacista con il requisito di idoneità (di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni);
- l'eliminazione del limite della titolarità dell'esercizio di 4 farmacie in capo ad una identica società ubicate nella provincia dove ha sede legale;
- il divieto di controllo diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, con attribuzione di poteri di controllo sul rispetto di tale divieto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- la comunicazione dello statuto delle società titolari di esercizio della farmacia privata e di ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- la possibilità che i titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso i comuni individuati secondo le condizioni descritte nella legge;
- la necessità che i vincitori di concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche aventi gestione associata, mantengano tale gestione associata per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, onde mantenere la titolarità della farmacia assegnata.

7. Nullità clausole contrattuali che vietano a imprese ricettive di offrire condizioni migliori rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi (articolo 1, comma 166)

Il comma in esame prevede la nullità di ogni patto con il quale l'impresa turistico ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

La disposizione è, evidentemente, tesa a regolamentare il rapporto contrattuale che si instaura tra le imprese turistico-ricettive ed eventuali intermediari (tra i quali è possibile includere anche le piattaforme di prenotazione alberghiera on line).

8. Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali (articolo 1, commi 175 e 176)

Il comma 175, modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio con la finalità di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato.

Diverse sono le novità introdotte e precisamente:

1. la possibilità di considerare, ai sensi dell'articolo 10 del Codice, beni culturali (quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale) le cose, a chiunque appartenenti, che rivestano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione. Tali cose, tuttavia, sono sottratte dalle disposizioni di tutela se sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni;
2. modifiche ai requisiti di età necessari per l'assoggettamento alle disposizioni specifiche di tutela per alcune determinate cose attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 10 del Codice (art. 10, comma 5, Codice dei beni culturali):

Legale

“Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni). Sempre in tale ottica il comma 175, lett. b), novella l'art. 11, co. 1, lett. d), del Dlgs 42/2004, nonché il comma 175, lett. c), novella l'art. 12, co. 1, del Dlgs 42/2004.

3. modifiche alla disciplina in materia di inalienabilità novellando la lettera d-ter, comma 1, e la lettera a), comma 2, dell'articolo 54 del Codice;
4. modifiche alla disciplina in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate, nello specifico viene precisato che il registro delle operazioni su cose antiche o usate previsto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto.
5. modifiche alla disciplina in materia di circolazione dei beni culturali apportando modifiche agli articoli 65, 68 e 74 nonché all'allegato A) lett. A) nota 15 del Codice.

Il comma 176 prevede che con decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il ministro dei Beni e delle attività culturali, istituisca, tra l'altro, un passaporto per le opere di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

9. Soppressione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi ed esercizi ricettivi (articolo 1, comma 178)

Il comma 178 esonera dall'obbligo di denunciare all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

In particolare, la norma in commento introduce una deroga all'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, operante per:

- gli esercizi pubblici;
- gli esercizi di intrattenimento pubblico;
- gli esercizi ricettivi;
- i rifugi alpini.

10. Delega in materia di autoservizi pubblici non di linea (articolo 1, commi 179-182)

I commi 179-182 delegano il governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Le disposizioni oltre a precisare che il decreto legislativo dovrà essere adottato sentite anche le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, individuano i criteri e principi che dovrà rispettare nonché le procedure che dovranno essere seguite per la sua adozione.

Con riferimento ai criteri ed i principi, si evidenzia che il decreto legislativo dovrà:

- a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
- c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
- d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
- e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

- f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

11. Locazione con conducente (articolo 1, comma 183)

Il comma 183 interviene sul Codice della strada inserendo una previsione che consente all'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, di utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI

1. Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale (articolo 1, comma 26)

La norma in commento, modificando l'art. 3, comma 5 lett. e), del DI n. 138/2011, stabilisce che, in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative per responsabilità civile derivante da attività professionale prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Sempre la norma in oggetto, inoltre, prevede che la disposizione di cui sopra si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della disposizione stessa. A tal fine, viene precisato che, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

2. Misure per la concorrenza nella professione forense (articolo 1, comma 141)

Il comma 141, al fine di garantire una maggiore concorrenza nell'ambito della professione forense, interviene sulla legge professionale forense (L 31 dicembre 2012, n. 247) in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria e sulla disciplina del preventivo dei costi della prestazione professionale dell'avvocato.

Con riferimento all'esercizio della professione in forma associata, il comma in esame consente:

- che l'avvocato possa partecipare a più di un'associazione (con conseguente eliminazione della sanzione disciplinare un tempo prevista per tale evenienza);
- che l'avvocato possa avere un domicilio professionale diverso dalla sede dell'associazione.

Il comma, inoltre, introduce la disposizione (si tratta dell'art. 4 bis della L 31 dicembre 2012, n. 247) che regola l'esercizio della professione in forma societaria.

Nello specifico, viene previsto che:

- l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l'esclusione di diritto del socio;
- i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
- la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;

Legale

- resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale;
- la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
- la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
- le società tra avvocati sono tenute a rispettare il codice deontologico forense e sono assoggettate alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Il medesimo comma, come anticipato, interviene anche sulla disciplina del preventivo dei costi della prestazione professionale dell'avvocato prevedendo che costui sia tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

3. Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato (articolo 1, commi 142-147)

I commi in esame modificano sia la legge di stabilità 2014 sia la legge professionale notarile (L. 16-2-1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) per favorire la concorrenza nel settore.

Di seguito vengono segnalate alcune delle novità introdotte rinviando, per una lettura approfondita, al testo della legge.

In particolare, il comma 144 modifica la legge professionale notarile relativamente:

- ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, con estensione dell'ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni;
- alle associazioni di notai, ora consentite tra notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni;
- alla previsione di ispezioni annuali a campione su notai individuati mediante sorteggio, in ordine alla regolare tenuta e all'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio con i correlati specifici adempimenti a carico dei notai assoggettati ai controlli;
- alla pubblicità professionale con la previsione di sanzioni nel caso in cui il notaio si serva dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dalla normativa vigente (nello specifico trattasi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137) del citato regolamento del 2012.

4. Società di ingegneria (articolo 1, commi 148-149)

I commi in esame affermano la validità dei rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali, ovvero in forma di società cooperative superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Inoltre, è previsto che dette società siano tenute, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

5. Disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo 1, commi 150-152)

Con il comma 150 è prevista l'obbligatoria comunicazione, in forma scritta o digitale, da parte del professionista al cliente di una serie di informazioni, tra cui anche il preventivo di massima del compenso della prestazione.

Il comma 151 prevede che gli agrotecnici possano compiere una serie di operazioni in materia catastale.

Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti ad ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.

Legale

6. Esercizio dell'attività odontoiatrica (articolo 1, commi 153-156)

I commi 153 e 154 specificano che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito a:

- soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti;
- società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, in mancanza di un direttore sanitario con i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, sono tenute a nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei predetti requisiti.

I commi 155 e 156 precisano che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture suddette e che sarà un decreto del ministro della Salute a definire le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

7. Trasparenza in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore: obblighi informativi degli intermediari (articolo 1, commi 6 e 30)

I commi 6 e 30 lett. c) in esame, aggiungendo il nuovo art. 132 bis al Dlgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e abrogando contestualmente l'art. 34, commi 1 e 2, del DI n. 1/2012, modificano la disciplina degli obblighi informativi degli intermediari.

In particolare, il nuovo articolo stabilisce che gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'art. 22 del DI n. 179/2012.

A tal fine, viene previsto che gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'Ivass e del Ministero dello Sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

In tale ottica, la norma precisa che l'Ivass adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli, nonché in modo da definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

Giova rilevare che, ai sensi dell'articolo sopra citato, il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni previste è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

8. Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui (articolo 1, comma 135)

La disposizione, modificando l'articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), stabilisce che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione - ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito - sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato. Nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario.

Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso

Legale

di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i suddetti contenuti minimi. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

9. Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada (articolo 1, commi 57 e 58)

I commi in oggetto, modificando il Dlgs n. 261/1999, sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane spa (quale fornitore del servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (di cui alla legge n. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta delle violazioni del Codice della strada (ai sensi dell'art. 201 del Dlgs n. 285/1992), introducendo le necessarie disposizioni di coordinamento ed abrogando contestualmente la precedente sanzione prevista.

Viene stabilito, inoltre, che il rilascio della licenza individuale per i servizi sopra individuati deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

A tal riguardo, viene disposto che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Dlgs n. 261/1999, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai suddetti servizi; viene previsto altresì che con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

10. Noleggio con conducente di velocipede (articolo 1, comma 170)

La disposizione incide sulla normativa relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea stabilendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipede.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

1. Aggiornamento registro delle opposizioni (articolo 1, comma 54)

La disposizione in esame stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali – di cui al Dpr n. 178/2010 – è modificato al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3 bis, del Codice privacy (Dlgs n. 196/2003) con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'art. 7, comma 4 lett. b), del decreto 196 citato (trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale).

Con tale previsione, dunque, verrà modificato il regolamento di cui al Dpr 178/2010 relativo al registro delle opposizioni estendendo la relativa disciplina anche all'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

ULTERIORI DISPOSIZIONI**1. Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche e misure in materia di comunicazioni (articolo 1, commi 41-43)**

I commi in oggetto modificano la disciplina dei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.

In particolare il comma 41, modificando l'art. 1 del DI n. 7/2007, stabilisce che:

- a) relativamente ai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, in ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica (modifica al comma 3);
- b) le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto; in ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche (nuovo comma 3bis);
- c) il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi; nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, dell'art. 1 del DI 7/2007 – trattati nel precedente punto a) – e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta (nuovo comma 3ter);
- d) è fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo; in ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi (nuovo comma 3 quater);
- e) viene attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza a definire le modalità attuative delle disposizioni di cui al nuovo comma 3 quater – trattato nel precedente punto d) – e viene esteso il potere sanzionatorio dell'Autorità anche alle violazioni delle disposizioni dei nuovi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater (modifica al comma 4).

Il comma 42 in oggetto, inoltre, modificando l'art. 70, comma 1 lett. f) n. 3, del Dlgs n. 259/2003 che disciplina i contenuti del contratto relativo alla fornitura di servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, stabilisce che devono essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto (al posto della precedente formulazione, che si riferiva a "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto").

Infine, il comma 43, modificando l'art. 98, comma 16, del Dlgs n. 259/2003, incrementa da 580.000 a 1.160.000 euro l'importo massimo della sanzione pecuniaria per la violazione di alcune disposizioni contenute del Codice delle comunicazioni elettroniche e precisamente relative in particolare al controllo delle spese (art. 60), alla qualità del servizio (art. 61 e art. 72), ai contratti e al diritto di recesso (art. 70), alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni (art. 71) e alla fornitura di prestazioni supplementari (art. 79).

2. Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione (articolo 1, commi 44 e 45)

Il comma 44 in esame dispone l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico del Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, stabilendo che alla tenuta del Registro si provveda ai sensi dell'art. 1, comma 6 lett. a), n. 5, della Legge n. 249/1997 (disposizione, quest'ultima, che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la tenuta del registro degli operatori di comunicazione).

Legale

Con il comma 45, inoltre, viene previsto che, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro.

3. Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche (articolo 1, commi 125 e 127)

I commi in esame introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche a decorrere dal 2018.

Nello specifico viene previsto per una serie di soggetti, tra i quali anche le associazioni e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni (oltreché con i soggetti di cui all'articolo 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate), l'obbligo di pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Sempre la disposizione in commento prevede che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nella nota n. 20) sono tenute a pubblicare i suddetti importi nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

L'obbligo di pubblicazione non sussiste se l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

4. Delega per la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city (articolo 1, commi 184-187)

Le disposizioni in commento delegano il governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari.

I commi, oltre a precisare che la finalità è quella di favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, individua i principi e criteri direttivi di delega, nonché le procedure che dovranno essere seguite per l'adozione.

5. Risarcimento del danno non patrimoniale (articolo 1, commi 17-19)

Il comma 17, sostituendo l'art. 138 del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), modifica la disciplina in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità.

In particolare viene stabilito che, al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Salute, con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il ministro della Giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti nonché del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

A tal proposito, con riguardo ai principi e ai criteri di redazione della tabella unica nazionale, viene specificato che questa deve tenere conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il comma 18 della norma in oggetto prevede, inoltre, che la tabella unica nazionale si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra.

Legale

Con il comma 19, invece, viene modificato l'art. 139 del Dlgs n. 209/2005 in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

In particolare viene previsto che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro della Giustizia e con il ministro dello Sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

Entrata in vigore

La legge in commento è entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Legale

DISCIPLINA DEL COMMERCIO**Manovra correttiva - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale**

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 la legge di conversione n. 96, con modificazioni, del DI 24 aprile 2017, n. 50, cosiddetta "Manovra correttiva".

È, pertanto, opportuno evidenziare, per gli ambiti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse del DI n. 50/2017 come modificato dalla legge di conversione in oggetto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E LEGISLAZIONE D'IMPRESA**Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo (articolo 5bis)**

La disposizione in oggetto modifica l'art. 1 della legge n. 296/2006 aggiungendo i commi 50bis, 50ter e 50quater.

Legale

In particolare, viene stabilito con il comma 50bis che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:

- a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in violazione dell'art. 21 del Dlgs n. 6/2016 sulle sigarette elettroniche, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'art. 39 bis del Dlgs n. 504/1995, in violazione dell'art. 19 del Dlgs n. 6/2016 che non consente la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, o delle disposizioni di cui alla legge n. 1293/1957 sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
- b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50 della legge n. 296/2006 (trattasi dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa amministrazione);
- c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

A tal fine, il nuovo comma 50 ter prevede che l'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50 bis suddetto comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50 – ovvero da 30mila euro a 180mila euro per ciascuna violazione accertata – da graduare secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Viene, infine, disposto al comma 50quater che, nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui ai commi 50 e 50bis sopra citati, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti, e che, decorso inutilmente il termine, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Disposizioni in materia di giochi (articolo 6, comma 4 bis)

La norma in commento, modificando l'art. 1, comma 636 lett. c), della legge n. 147/2013, stabilisce una deroga al divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione di gioco per la raccolta del Bingo, per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Riduzione degli apparecchi da divertimento (articolo 6 bis)

La norma in commento dispone che la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del Rd n. 773/1931 ("Tulps"), attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'art. 1, comma 943, della legge n. 208/2015, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

- a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
- b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

Viene stabilito che a tal fine i concessionari della rete telematica procedono, entro il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) suddetta, entro il 30 aprile 2018, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

In tale ottica, la disposizione in commento prevede che, qualora alle date di cui alle lettere a) e b) sopra citate il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

A tal riguardo, viene precisato che i concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla

Legale

osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10mila euro per ciascun apparecchio.

Mense biologiche (articolo 64, comma 5 bis)

La disposizione in oggetto, allo scopo di promuovere a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, prevede l'istituzione di un fondo da assegnare annualmente alle regioni e province autonome con l'obiettivo di ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica nonché di realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.

Viene stabilito, inoltre, che le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il ministro della Salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Sempre la norma in commento dispone che le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui sopra.

Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica (articolo 64 bis)

La disposizione in esame modifica la disciplina del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui alla Dlgs n. 170/2001.

In particolare, viene confermata l'attuale suddivisione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti vendita esclusivi (che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici) e non esclusivi (che possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci).

Vengono abrogate, inoltre, le disposizioni (art. 6 del Dlgs 170/2001) sui piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

Con riguardo all'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, la norma in oggetto, modificando l'art. 2 e aggiungendo il nuovo art. 4 bis della Dlgs n. 170/2001, sostituisce il regime autorizzatorio con la disciplina della Scia di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.

Tuttavia, il nuovo art. 4 bis sopra citato introduce le seguenti disposizioni:

- i comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al punto successivo;
- con intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali (le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del ministro dello Sviluppo economico);
- con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

Legale

Relativamente alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica, la disposizione in oggetto, aggiungendo le lettere d sexies) e d septies) all'art. 5 della Dlgs n. 170/2001, introduce le seguenti previsioni:

- le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore (lett. d sexies);
- le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale (lett. d septies).

Viene, inoltre, aggiunto un nuovo art. 5 bis relativo alle "nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi". In particolare, tale norma prevede la possibilità, nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, per i punti vendita di tali zone di chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura.

A tal riguardo, viene altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. In tale ottica, viene previsto che, con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici, sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale; l'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi – precisa la norma – è soggetta alle disposizioni sulla Scia di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.

È, infine, previsto che le violazioni delle disposizioni del Dlgs n. 170/2001 sono sanzionate ai sensi dell'art. 22 del Dlgs n. 114/1998.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi (articolo 13quater)

La disposizione sospende, dal 1° gennaio 2018, il conio da parte dell'Italia delle monete da 1 e 2 centesimi.

Durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento effettuato integralmente in contanti di un importo in euro che costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare, si prevede l'arrotondamento dell'importo, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino.

Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi (compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti) sono autorizzati ad acconsentire al predetto arrotondamento in relazione a qualunque importo monetario in euro a debito o a credito.

Resta impregiudicato, comunque, il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi.

È compito del Garante per la sorveglianza dei prezzi, continua l'articolo, verificare l'impatto delle disposizioni introdotte sulle dinamiche relative alle variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

Il Mise, invece, potrà presentare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (articolo 11ter)

La norma interviene sull'istituto della mediazione obbligatoria preliminare alla promozione di alcune specifiche controversie civili e commerciali, eliminandone il carattere transitorio e sperimentale della disposizione (previsto per i quattro

anni successivi all'entrata in vigore della disposizione) e stabilizzando l'istituto nell'ordinamento giuridico italiano (per un approfondimento sull'istituto, le controversie e il carattere sperimentale si vedano in particolare le circolari n. 76 del 4 luglio 2013 e n. 81 del 5 agosto 2013).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

Servizi di linea interregionali (articolo 27, commi 12 e 12bis)

Il comma 12 bis dell'articolo in esame reintroduce sostanzialmente la disciplina in materia di servizi di linea interregionali, intervenendo sull'art. 3 comma 3 del Dlgs 285/2005 relativo alle condizioni di accesso al mercato dell'autotrasporto di persone.

In particolare viene stabilito che, ai fini del suddetto comma 3, nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Modifiche al Codice della strada (articolo 47bis, comma 3)

La norma in oggetto modifica diverse disposizioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992).

In particolare, all'art. 7 del Dlgs sopra citato (relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri urbani) la facoltà prevista per i comuni di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose viene circoscritta esplicitamente ai soli veicoli di categoria N (veicoli adibiti al trasporto merci).

Nell'ambito della definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 10, comma 3 lett. e), del Dlgs n. 285/1992, effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato, include oltre all'ipotesi di trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato anche quella di traino di rimorchi o semirimorchi in operazioni di trasporto intermodale (fermo restando il superamento delle dimensioni o delle masse stabilite dagli articoli 61 e 62).

Viene aggiunta, inoltre, tra le ipotesi di divieto di sosta di un veicolo, di cui all'art. 158 del Dlgs n. 158/1992, anche quella nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

Con riguardo alla carta di circolazione, la norma in oggetto, modificando l'art. 180, comma 4, del Codice della strada, dispone che anche per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

Relativamente, infine, alla notifica delle violazioni di cui all'art. 201 del Dlgs n. 285/1992, viene estesa anche alle ipotesi di accessi di veicoli non autorizzati alle piazzole di carico e scarico di merci la deroga all'obbligo di contestazione immediata della violazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

Spazi interni ad impianti sportivi destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi (articolo 62 comma 5bis)

Il comma in esame prevede che in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2mila posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

Legale

- fino a 200 mq. della superficie utile, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- e fino a 100 mq. della superficie utile, al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

Il testo della legge è a disposizione nella segreteria della scrivente Direzione.

Attività commerciali e assimilate - Moduli unificati e standardizzati per avvio o modifiche di attività produttive (secondo pacchetto) Accordi in sede di conferenza unificata del 6 luglio 2017

La Conferenza unificata ha sancito in data 6 luglio 2017 l'Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (atto n. 76/CU, a disposizione presso la segreteria della scrivente Direzione).

Con l'Accordo in oggetto è stato approvato il secondo pacchetto di moduli unificati e standardizzati riguardanti alcune delle attività commerciali ed assimilate elencate nella tabella A allegata ai Dlgs n. 222/2016 (cosiddetta Scia 2, commentato con l'articolo pubblicato nell'Informatore del mese di gennaio 2017).

L'Accordo segue quello del 4 maggio 2017 con cui è stato approvato il primo pacchetto di moduli (vedasi articolo pubblicato nell'Informatore del mese di luglio/agosto).

In particolare, si segnala che i moduli approvati con questo secondo pacchetto (allegato 1 all'Accordo) riguardano le seguenti attività:

- panifici;
- tintolavanderie/lavanderie self-service a gettoni;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni;
- somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
- autorimesse;
- autoriparatori.

L'art. 1, comma 2, dell'Accordo stabilisce, inoltre, che le regioni adeguano entro il 30 settembre 2017 i contenuti informativi dei moduli in relazione alle specifiche normative regionali, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. Viene anche previsto che i comuni, in ogni caso, devono adeguare e pubblicare sul sito istituzionale la modulistica in uso (anche mediante semplice rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile) entro e non oltre il 20 ottobre 2017.

In tale ottica, giova precisare che l'art. 24, comma 3, del DI n. 90/2014 dispone che i moduli devono essere posti in uso da regioni e comuni entro i termini fissati dagli stessi accordi o intese, ma che i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

Rimane salva la possibilità, prevista dall'art. 5 del Dlgs n. 222/2016, per le regioni e gli enti locali di prevedere livelli ulteriori di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza.

Il provvedimento in esame, inoltre, rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle istruzioni allegato all'Accordo del 4 maggio 2017.

Legale

In particolare, viene precisato che la scheda anagrafica approvata con il precedente Accordo è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Con separato Accordo (atto n. 77/Cu, pubblicato di seguito), è stata, inoltre, approvata una modifica del modulo della "notifica ai fini della registrazione" approvato il 4 maggio 2017 (nel cosiddetto primo pacchetto), al fine di estenderne l'utilizzo a tutti gli operatori del settore alimentare, anche per attività diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento. In particolare, è stato modificato l'elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) del modulo adottato con il ridetto Accordo del 4 maggio 2017.

- **ACCORDO** (atto n. 77/Cu, pubblicato di seguito) tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 6 luglio 2017. **Modifica del modulo della "Notifica ai fini della registrazione" approvato il 4 maggio 2017.**

Integrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/Cu) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (Osa) laddove non sia prescritto il riconoscimento. Repertorio atti 77/Cu del 6 luglio 2017.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 6 luglio 2017:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e del comma 4 secondo cui «È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante la «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A, nonché l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia»;

Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli

Legale

uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle due specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;

Visto l'art. 6 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede la registrazione per gli operatori del settore alimentare, laddove non sia prescritto il riconoscimento ai sensi del paragrafo 3;

Considerata l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l'edilizia e di una modulistica Suap unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio delle attività produttive;

Considerate le attività degli appositi gruppi di lavoro del tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'accordo tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017;

Visto il modulo "Notifica ai fini della registrazione" adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017;

Considerata la proposta delle Regioni, d'intesa con il Ministero della Salute, finalizzata all'estensione del modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali;

Vista la nota del 28 giugno 2017, con la quale gli uffici del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso l'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che è stata diramata, il 3 luglio 2017, alle regioni ed agli enti locali, ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;

Considerato che, per l'esame di detto accordo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 5 luglio 2017, nel corso della quale i rappresentanti degli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle Regioni e dell'Anci hanno condiviso la proposta di inserire, nel titolo e nell'articolo, la precisazione che l'estensione del modulo: "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) avviene, laddove non sia prescritto il riconoscimento;

Vista la nota del 5 luglio 2017, con la quale gli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso la nuova formulazione dell'accordo che è stata diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'Anci e l'Upi hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;

Acquisito, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anci e l'Upi nei termini sotto indicati.

Articolo 1*Integrazione al modulo "Notifica ai fini della registrazione"*

Al fine di estendere l'utilizzo del modulo "Notifica ai fini della registrazione", adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, a tutti gli operatori del settore alimentare (Osa), anche per attività diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento, l'elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) è integrato e sostituito con l'elenco allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Allegato

(N.B.: *spuntare tutte le voci pertinenti*)

Produzione primaria (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

- Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
- Pesca - Imbarcazioni da pesca
- Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi
- Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione
- Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
- Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore
- Raccolta di funghi e tartufi
- Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
- Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
- Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento:

- Conserve e semiconserve vegetali (II^a gamma)
- Vegetali congelati e surgelati (III^a gamma)
- Prodotti pronti all'uso o "fresh cut" (IV^a gamma)
- Ortofrutticoli precotti (V^a gamma)
- Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie
- Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi
- Olio
- Grassi vegetali
- Vini e mosti
- Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)
- Sidro e altri vini a base di frutta
- Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate
- Molitura del frumento ed altri cereali
- Lavorazione del riso
- Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
- Amidi e prodotti amidacei
- Zucchero
- Caffè
- Tè ed altri preparati per infusi
- Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (*home food*)

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento:

- Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili
- Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
- Prodotti di pasticceria freschi e secchi
- Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)
- Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.
- Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Altri alimenti - produzione e trasformazione:

- Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia
- Ghiaccio
- Sale - estrazione
- Sale iodato

Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento):

- Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini
- Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole
- Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi
- Prodotti dell'apicoltura - raccolta e lavorazione
- Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
- Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

Ristorazione:

Al fini della notifica sanitaria, per "ristorazione" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco:

- Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)
- Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting)
- Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
- Bar e altri esercizi pubblici simili (con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda)
- Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)
- Home restaurant

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:

Al fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare:

- Cash & Carry
- Intermediari - senza deposito (broker)
- Commercio all'ingrosso con deposito

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande:

Al fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:

- In Esercizio di vicinato
- In Media struttura di vendita
- In Grande struttura di vendita
- Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

Commercio ambulante:

- A posto fisso
- In forma itinerante

Distributori:

- Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande
- Distributori di latte crudo
- Distributori di acqua potabile trattata – 'casette' dell'acqua

 Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:

- Alimenti in regime di temperatura controllata
- Alimenti non in regime di temperatura controllata

 Piattaforma di distribuzione alimenti **Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante:**

- Alimenti in regime di temperatura
- Alimenti non in regime di temperatura

 Trasporto alimenti e bevande conto terzi:

- In cisterna a temperatura controllata
- In cisterna a temperatura non controllata
- In regime di temperatura controllata
- Non in regime di temperatura controllata

 Altro: _____



Con Centripresa ho l'opportunità di avere una **gestione della contabilità** su misura e specializzata nella mia categoria! Ma soprattutto dei professionisti che mi danno consulenza, risposte e supporto.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



Centripresa è al tuo fianco per risolvere tutte le incombenze che riguardano i servizi contabili e fiscali e tutte le attività ad essi correlate.

Centripresa è un "CAF imprese" che ti offre una gestione della contabilità e delle dichiarazioni su misura, con personale qualificato e costantemente aggiornato sulle tematiche contabili e fiscali relative alle attività delle aziende di ogni categoria di commercio, servizi, turismo e professioni. Una grande opportunità riservata solo ai soci di Confcommercio.

Altri servizi offerti: ▶ Apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ▶ Comunicazione periodica IVA ▶ Versamenti e dichiarazione IMU/TASI ▶ Compensi a terzi e modello 770 ▶ Modello Intrastat ▶ Modello Black list ▶ Spesometro ▶ Assistenza per il contraddittorio con gli uffici ▶ Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 ▶ Servizio di archiviazione ottica sostitutiva ▶ Gestione PEC ▶ Trasmissione e conservazione sostitutiva Fatture elettroniche

CENTRIMPRESA

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616

Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30

Per informazioni e preventivi gratuiti info@centripresa.it

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: bando per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia **Pag. 127**

FINANZIAMENTI

► Regione Lombardia: avviso pubblico "Al Via" **Pag. 129**

In primo piano

Regione Lombardia: bando per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia

Il bando prevede contributi a fondo perduto a favore di aggregazioni formate da almeno tre soggetti appartenenti ai settori:

- culturale-creativo (arti visive, spettacolo dal vivo, editoria, musica, cinema e videogiochi, design, moda, comunicazione, marketing e digitale)
- turistico-commerciale, ossia del turismo (es. strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche), del commercio (es. bar e ristoranti, commercio al dettaglio in sede fissa, negozi di antiquariato) dei servizi e dell'artigianato

Bandi e finanziamenti

Possono partecipare alle aggregazioni:

- micro, piccole e medie imprese (Mpmi), costituite da almeno sei mesi dalla pubblicazione del bando (13 luglio 2017), con sede operativa attiva in Lombardia, alla data di accettazione del contributo, o iscritte al Registro delle imprese in una della Camere di commercio lombarde, e che sviluppano nell'abituale attività di impresa prodotti e servizi coerenti con i settori culturale-creativo o turistico-commerciale;
- liberi professionisti che operano in forma singola o associata, esclusivamente società tra professionisti (Stp) o società multidisciplinari (Sm), con sede operativa dell'attività professionale in uno dei comuni lombardi, alla data di accettazione del contributo, e che sviluppano nell'abituale attività professionale prodotti e servizi coerenti con i settori culturale e creativo o turistico-commerciale;
- associazioni/fondazioni (soltanto per il settore culturale-creativo) costituite da almeno sei mesi, che agiscano in regime di impresa, e dunque iscritte al Repertorio economico

Le aggregazioni devono presentare "progetti integrati", di interesse sovralocale/regionale e relativi alle quattro aree tematiche ("attrattori") sotto riportate:

1. patrimonio culturale immateriale;
2. itinerari e cammini culturali;
3. arte contemporanea;
4. patrimonio archeologico.

Ciascun progetto integrato deve essere costituito da:

- almeno un "intervento specifico", cioè un'azione progettuale finalizzata alla realizzazione di un prodotto o servizio che concorra alla valorizzazione dell'attrattore individuato, promosso da soggetti del settore culturale-creativo (a titolo di esempio: itinerari turistico-culturali integrati, con particolare attenzione alla valorizzazione degli elementi culturali, per facilitarne la fruizione da parte di un pubblico non specialistico; realizzazione di segnaletica turistica e culturale finalizzata alla diffusione delle informazioni a favore di cittadini e turisti; strumenti e attività di web-marketing, campagne e materiali di comunicazione e sistemi informativi per la valorizzazione e la promozione, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'attrattore scelto, ecc.);
- almeno un "intervento specifico" promosso da soggetti del settore turistico-commerciale (a titolo di esempio: pacchetti turistici legati al segmento del turismo culturale; segnaletica turistica e culturale finalizzata a migliorare l'indicazione delle strutture di informazioni e accoglienza turistica nonché delle principali attrattive turistiche del territorio; campagne e materiali di comunicazione e adozione di strumenti informatici quali piattaforme social, app, local e mobile, per il posizionamento sul mercato turistico nazionale ed internazionale, ecc.);
- un "intervento trasversale", inteso come azione progettuale finalizzata alla promozione e diffusione dei risultati del progetto integrato nel suo complesso (che potrà essere attuato dal capofila).

L'agevolazione ottenibile consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% del programma di spesa ammissibile e fino a un massimale di € 500.000,00.

Non sono ammissibili progetti che prevedono un programma di spesa inferiore a € 100.000,00 (al netto di Iva e altri oneri)

I progetti integrati possono essere presentati in forma telematica attraverso il sistema informativo Siage (<http://siage.regione.lombardia.it>), fino alle ore 12,00 del 16 novembre 2017.

Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia - Avviso pubblico "Al Via"

Regione Lombardia ha emesso l'avviso pubblico "Al Via - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali" che prevede un'agevolazione congiunta in forma di garanzia su finanziamenti e contributo a fondo perduto a favore delle imprese lombarde per la realizzazione progetti in una delle aree di specializzazione "S3", previste dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione", e precisamente:

- aerospazio; agroalimentare; eco industria; industrie creative e culturali; industria della salute; manifatturiero avanzato; mobilità sostenibile.

Possono partecipare all'iniziativa le piccole e medie imprese costituite e operative da almeno 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione e contrassegnate da un codice Ateco relativo all'attività primaria appartenenti alle seguenti categorie:

- H – Trasporto e magazzinaggio (ad eccezione delle attività di "trasporto di merci su strada")
- J – Servizi di informazione e comunicazione (ad eccezione delle attività di "editoria"; "produzione cinematografica, video, programmi televisivi, registrazioni sonore"; "programmazione e trasmissione"; "telecomunicazioni")
- M – Attività professionali, scientifiche e tecniche (ad eccezione delle "attività legali e contabilità"; "servizi veterinari")
- N – Noleggio, agenzie, servizi di supporto alle imprese (ad eccezione delle attività di: "noleggio e leasing operativo"; "servizi delle agenzie viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse"; "servizi di vigilanza e investigazioni"; "servizi per edifici e paesaggio"; "supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese").

L'agevolazione prevista è composta da:

- garanzia gratuita, a copertura del 70% su un finanziamento erogato congiuntamente da Finlombarda spa e dagli Istituti di credito convenzionati con Finlombarda; il finanziamento ottenibile è pari al 85% del programma di spesa approvato e per un importo compreso tra un minimo di € 50.000,00 e un massimo di € 2.850.000,00.
- contributo a fondo perduto, compreso tra il 5% e 15% del programma di spesa approvato.

L'iniziativa è composta da due linee di intervento distinte:

- A) Linea sviluppo aziendale: finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo, da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo aziendale.
- B) Linea rilancio aree produttive: finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese per investimenti relative a:

- macchinari, impianti specifici, arredi e attrezzature necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- sistemi gestionali integrati (hardware e software);
- marchi e brevetti; licenze di produzione;
- opere murarie e di bonifica (solo per la Linea rilancio aree produttive).

Non sono ammissibili progetti che presentano un programma di spesa inferiore a € 53.000,00 al netto di Iva e altri oneri.

La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019 esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale Siage (www.siage.regione.lombardia.it).



Credito, banche, rating...?
Ho il partner giusto per migliorare
il rapporto con le banche e
il mio merito di credito.
E mi ha fatto anche capire
che il Business Plan non serve
solo alle start-up!



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

fidicomet
Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio al Turismo ai Servizi e alle Professioni

Fidicomet è il tuo partner per migliorare il tuo profilo finanziario e il tuo profilo di presentazione al sistema bancario per ottenere un migliore accesso al credito. In più avrai a disposizione una serie di servizi per un'**Assistenza Finanziaria di Base** specifica e a costi contenuti per ottenere una corretta gestione d'impresa.

I servizi e le consulenze offerte: ▶ conoscere lo status finanziario dell'impresa, anche come rilevabile "a sistema" ▶ adeguare la struttura finanziaria ▶ evitare errori per l'evoluzione del rating bancario ▶ Check-up finanziario ▶ Business Plan ▶ Report Finanziario d'Impresa, ▶ Accompagnamento professionale continuo attraverso il Tutor finanziario di impresa

FIDICOMET/ASCONFIDI LOMBARDIA

è la **Cooperativa di Garanzia Fidi** di Confcommercio Milano

Gli uffici si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7630021 - Fax 02.76300246
fididicomet@asconfidi.it - www.fidicomet.it



Indice

IN PRIMO PIANO

- Ue-Ucraina: in vigore l'accordo di libero scambio **Pag. 131**

NORMATIVA NAZIONALE

- Risoluzione n. 87/E – Agenzia delle Entrate – Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti **Pag. 132**
- Comunicazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 22 agosto 2017. Art. 89.3 del reg. 952/2013 (Cdu) – Autorizzazione per la costituzione di una Garanzia globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. Precisazioni. **Pag. 136**
- Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping: biciclette dalla Repubblica popolare cinese. **Pag. 137**

In primo piano

Ue-Ucraina - In vigore l'accordo di libero scambio

Giunge al traguardo dopo circa 4 anni di tensioni e crisi diplomatiche, l'attuazione dell'accordo di associazione tra Ue e Ucraina. Dal 1 settembre 2017 è entrato pienamente in vigore. La mancata firma dell'accordo nel 2013, da parte dell'allora presidente Viktor Fedorovyc Janukovyc, scatenò il caos tra Ucraina, Unione europea e Russia. Da allora la lunga e travagliata storia di questo accordo è riuscita ad arrivare fino all'ultimo passaggio importante, che risale soltanto al luglio scorso, con ratifica del testo da parte del Consiglio europeo. ►



Commercio estero

L'accordo, firmato dai due partner nel 2014, servirà ad avvicinare maggiormente l'Ucraina e l'Ue tramite la promozione di valori comuni, legami politici ed economici. Quattro sono gli obiettivi principali che l'accordo dovrà promuovere: la libera circolazione dei cittadini; l'eliminazione dei dazi, che secondo alcune stime della Commissione porterà a 487 milioni di euro risparmiati dagli esportatori ucraini all'anno, oltre alla perdita di 391 milioni di euro di dazi sulle importazioni provenienti dalla Ue; l'adeguamento delle normative ucraine a quelle dell'Unione in materia di commercio; la promozione dei valori e dei principi comunitari da parte dell'Ucraina, che si concretizzerà, ad esempio, in una maggiore lotta alla corruzione fenomeno dilagante all'interno della ex-repubblica sovietica.

La maggior parte dell'accordo di associazione, in realtà, è già operativa. Ad esempio quella riguardante il commercio e la zona di libero scambio, che si applica in modo provvisorio dal gennaio 2016, e quella relativa alla libera circolazione, che avendo ottenuto validità lo scorso giugno, permette ai cittadini ucraini in possesso di passaporto biometrico di viaggiare in Europa senza l'obbligo di visto, per un periodo di 90 giorni. Ciò a cui contribuirà l'entrata in vigore dell'accordo, si legge in una nota del Consiglio, rilasciata in seguito alla ratifica, sarà dare "nuovo slancio alla cooperazione in settori, tra cui la politica estera e di sicurezza, la giustizia, la libertà e la sicurezza, la fiscalità, la gestione delle finanze pubbliche, la scienza e la tecnologia, l'istruzione e la società dell'informazione".



Commercio estero

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Ulteriori chiarimenti

Risoluzione n. 87/E dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2017

- **RISOLUZIONE** dell'Agenzia delle Entrate n. 87/E del 5 luglio 2017. **Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Ulteriori chiarimenti.**

Premessa

Con la circolare 1/E del 7 febbraio scorso sono stati forniti primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione della comunicazione dei "dati fattura" (tracciato xml) da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

Commercio estero

A seguito di puntuali quesiti pervenuti dai dottori commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle software house) e da altre associazioni di categoria, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in forma di risposta ai predetti quesiti.

Si ricorda che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area "Cosa devi fare" --> "Comunicazioni" --> "Fatture e Corrispettivi", sono pubblicati i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, e le relative specifiche tecniche, attuative delle predette disposizioni normative.

1. Integrazione e rettifica della comunicazione

Quesito

Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione "dati fattura" oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Risposta

È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del Dlgs. n. 472/1997.

2. Invio comunicazione per "competenza"

Quesito

Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati "per competenza" rispetto al periodo di riferimento.

Risposta

Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

3. Fatture emesse da "autotrasportatori"

Quesito

I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:

- 1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro Iva (ed incluse nella liquidazione Iva?)
- 2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse?

Risposta

Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.

4. Bollette doganali

Quesito

Con riferimento alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "Dtr" della comunicazione, si fa presente che

Commercio estero

- nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri Iva: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo paese” e “Identificativo fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

Risposta

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (Dtr), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo paese” e “Identificativo fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo paese” viene valorizzato con un codice paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell’articolo 25 del Dpr n. 633/1972 specifica che “dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il paese di riferimento, siano valori da registrare.

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDtr>, l’elemento informativo <IdFiscaleIva><IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIva><IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

5. Variazione dati anagrafici del soggetto mittente e dei clienti e fornitori*Quesito*

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali partita Iva o codice fiscale?

Risposta

Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. È opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del Dpr 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente nome, cognome o denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

6. Fatture acquisto fuori campo Iva, ex art. 74 Dpr 633/72*Quesito*

In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74 del Dpr n. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”?

Risposta

Sì, il codice natura corretto per tali casi è “N2”.

Commercio estero

7. Corretta valorizzazione dell'informazione "Tipo documento"*Quesito*

Le specifiche tecniche della comunicazione "dati fatture" versione 1.1, per l'elemento informativo "Tipo Documento", hanno aggiunto le voci "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e "TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi". A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:

- 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all'interno della stessa fattura;
- 2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

Risposta

Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa.

In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04".

8. Fatture "cointestate"*Quesito*

Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture "cointestate".

Risposta

Si ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

9. Operazioni di esportazione in "regime del margine"*Quesito*

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3" o "N5"?

Risposta

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3".

10. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari*Quesito*

La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: "In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l'Iva e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto".

Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l'Iva.

Risposta

Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "N4" nel caso di operazione "esente".

Commercio estero

11. Codice "Natura" da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato*Quesito*

Quale codice "Natura" va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio) e di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, delle legge 190/2014 (regime forfetario)?

Risposta

I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura "N2".

Articolo 89.3 del Reg. Ue 952/2013 (Cdu) - Autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta - Precisazioni

- COMUNICAZIONE dell'Agenzia delle Dogane del 22 agosto 2017. **Articolo 89.3 del reg. Ue 952/2013 (Cdu). Autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. Precisazioni.**

L'art.89.3 Cdu esplicitamente prevede che l'autorità doganale può "permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella a cui è richiesta" - cioè da una "persona terza". Nulla osta pertanto, in via di principio, alla accettazione da parte degli uffici delle Dogane di domande di autorizzazione alla garanzia globale da parte di una "persona terza".

In tale circostanza, premesso che la posizione doganale/funzione della "persona diversa da quella a cui è richiesta" la garanzia non va confusa con quella del "rappresentante" in dogana ⁽¹⁾, si evidenzia che nella domanda di autorizzazione alla garanzia globale presentata dalla "persona terza":

- deve essere dichiarato ⁽²⁾ che la stessa viene presentata da "persona diversa dalla persona a cui è richiesta" la garanzia;
- deve essere allegato un documento che attesti l'accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali);
- devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento ⁽³⁾.

Accertata la presenza degli elementi di cui sopra, l'ufficio delle Dogane competente in relazione alla "persona terza", procederà nei confronti del richiedente l'autorizzazione alla garanzia globale - quindi della "persona terza" - all'analisi dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla garanzia globale ⁽⁴⁾.

Appare opportuno sottolineare che la "persona terza" pur non essendo il "debitore" ai sensi degli articoli 77.3 e 81.3 del Cdu, dal momento in cui acquisisce la titolarità dell'autorizzazione alla garanzia globale diviene finanziariamente obbligato nei confronti dell'autorità doganale al pagamento del debito doganale del "debitore" nei limiti dell'importo di riferimento definito nell'autorizzazione.

Conseguentemente, qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto al titolare dell'autorizzazione al regime/procedura ⁽⁵⁾ in quanto debitore, alla "persona terza" in quanto finanziariamente

Commercio estero

obbligata nei confronti dell'autorità doganale a seguito dell'autorizzazione alla garanzia globale e all'ente garante in quanto fideiussore; in presenza di debito il cui importo superi l'importo oggetto della fideiussione ⁽⁶⁾ la richiesta di pagamento sarà effettuata nei confronti del debitore e del terzo per l'intero ammontare e nei confronti del garante fino a concorrenza della fideiussione/cauzione.

Si evidenzia, da ultimo, che a fronte di autorizzazioni a "persone terze" all'utilizzo di garanzie globali per obbligazioni potenziali la responsabilità del monitoraggio dell'importo di riferimento rimane in capo al titolare dell'autorizzazione al regime/procedura in quanto "persona tenuta a fornire la garanzia", così come disposto dall'art.156 del regolamento di esecuzione (reg. Ue 2447/2015); fermi restando i prescritti audit appropriati e regolari nei confronti di tali operatori economici da parte dei competenti uffici delle Dogane.

Note

- (1) *Le due funzioni, pur potendo coesistere nella medesima persona, comportano ruoli, obblighi e diritti diversi.*
- (2) *Mancando un campo ad hoc tali informazioni possono essere riportate nel campo "altre informazioni".*
- (3) *Poiché la domanda può essere relativa anche ad autorizzazioni a procedure e/o regimi di cui la "persona terza" è titolare in proprio è necessario che vengano chiaramente evidenziate le procedure/regimi interessate da tale particolarità.*
- (4) *Anche quindi delle condizioni per l'applicazione di riduzioni od esoneri dal prestare garanzia a fronte dell'importo di riferimento da garantire.*
- (5) *Ed eventualmente anche al suo rappresentante indiretto.*
- (6) *Nel caso siano state autorizzate riduzioni*

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (2017/C 294/03) - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5.9.2017

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. **Procedura** - I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni espone nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. **Termine** - In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

Commercio estero

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽³⁾
Biciclette	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (Ue) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1225/2009 (Gu L 153 del 5.6.2013, pag. 17).	6.6.2018

Note

(1) *Gu L 176 del 30.6.2016, pag. 21.*

(2) *Trade-Defence-Complaints@ec.europa.eu*

(3) *La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.*

Indice

STUDI

- Focus sull'economia della provincia di Monza e Brianza **Pag. 139**

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia **Pag. 145**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 146**

Studi

Focus sull'economia della provincia di Monza e Brianza

Grazie all'indagine della Camera di commercio di Monza e Brianza (ora accorpata nella Camera di commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi) "Rapporto Brianza Economia 2017" è stato possibile seguire l'andamento dell'economia brianzola nell'arco temporale di circa 10 anni, a partire dal 2007 fino al 2016.

I risultati raggiunti sono incoraggianti, emerge il quadro di una Brianza operosa, costituita da oltre 91 mila imprese con una vocazione tradizionalmente manifatturiera ed il primato del settore dell'arredo. ▼

La vitalità dell'economia brianzola è testimoniata dalla dinamica delle imprese che ha visto crescere il loro numero complessivo dello 0,8% in un anno e quello delle imprese attive dello 0,6%.

Un aspetto critico riguarda, purtroppo, la contrazione del numero di occupati indipendenti, performance negativa in parte bilanciata dall'incremento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e da un tasso di attività pari al 71%.

Progressi significativi hanno contraddistinto gli scambi con l'estero, in quanto Monza e Brianza si è inserita tra le prime province italiane per valore delle esportazioni, in crescita rispetto al 2015 dello 0,9%.

Il trend di sviluppo ha interessato anche le importazioni, ma il saldo commerciale è rimasto positivo per un valore di 2,7 miliardi di euro.

Le aspettative per lo sviluppo futuro sono confortanti soprattutto in ragione della crescita del terziario in quasi tutte le sue componenti, ma è necessario intensificare gli sforzi per l'innovazione dell'industria, che è ancora troppo specializzata nel settore dell'arredamento, un sistema fortemente esposto alla concorrenza dei paesi emergenti.

Formazione / Studi

La demografia delle imprese

Il sistema imprenditoriale ha mostrato un trend complessivamente crescente.

Monza e Brianza, con le sue 91.193 imprese registrate, si colloca in quarta posizione a livello regionale dopo Milano, Brescia e Bergamo, con una crescita 2016 su 2015 del +0,9%, superiore a quella complessiva regionale del +0,6%.


Limitando l'attenzione alle imprese attive (63.744, il 70% del totale) lo sviluppo è di 406 unità con un tasso di incremento dello 0,6%, superiore a quello della Lombardia, +0,2% e, soprattutto, a quello dell'Italia (+0,03%).

Valutando il bilancio tra nuove imprese e cessazioni vi è un'ulteriore conferma del dinamismo del territorio brianzolo: le iscrizioni nell'anno dell'indagine sono state 4.541, mentre le imprese cessate sono state 3.705, per un saldo positivo tra iscritte e cessate non d'ufficio di 836 unità.

Considerando il trend degli ultimi 10 anni risulta evidente la solidità della crescita economica, le imprese attive sono, infatti, passate da 61.242 nel 2007 alle 63.744 di fine 2016, con un aumento di 2.502 unità pari al 4,1% del totale.

Imprese attive per macro settori Monza e Brianza- Anno 2016

Grafico 2.5: Imprese attive per macro settori. Monza e Brianza. Anno 2016. Valori assoluti e percentuali



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese

L'analisi della distribuzione per settori delle imprese attive nella provincia di Monza e Brianza conferma il ruolo centrale assunto dal settore terziario, che a fine 2016 conta 41.541 unità attive, il 65,2% del totale per un incremento annuo dell'1,4%.

Gli altri settori non mostrano un andamento positivo come quello del terziario.

Le costruzioni, infatti, con un peso sul totale pari al 18,7% e l'industria manifatturiera, che rappresenta il 14,3% dell'intero sistema imprenditoriale, sono entrambi in calo rispetto al 2015, - 0,8% il primo e -0,9% la seconda.

Una lettura approfondita mette in evidenza che la positiva performance del terziario è stata il risultato del buon andamento di tutti i comparti economici, ad eccezione delle attività immobiliari, che sono diminuite dell'1,3%.

In particolare, l'incremento più sostanziale è stato quello del commercio (+0,8%), perché ha interessato un segmento di attività che conta 16.423 imprese.


Formazione / Studi

Lo sviluppo ha coinvolto i servizi di alloggio e ristorazione, + 1,9% rispetto all'anno precedente e si è esteso alle attività di noleggio, alle agenzie di viaggio ed ai servizi di supporto alle imprese per una crescita globale del 6,3% in tutto il comparto.


Anche i servizi di informazione e comunicazione sono andati bene, + 2,4%, seguiti dalle attività finanziarie e assicurative, che hanno visto aumentare il loro volume d'affari del 3,8%.

Un ruolo di primo piano spetta poi ai servizi per la persona, la cui crescita risulta continuativa negli ultimi 5 anni con un incremento del + 1,2% sull'anno precedente.

Alcune attività dell'industria



Alcune attività del terziario



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese

La performance dell'industria è stata decisamente meno positiva di quella del commercio, principalmente a causa della contrazione delle costruzioni e della manifattura.

La crisi continua a colpire i settori tradizionali, come quello della fabbricazione di mobili, 1.532 imprese, il 16,8% del totale, che subisce una contrazione dei ricavi del 2,8% rispetto al 2015.

Si riduce del 3,1% in un solo anno anche il giro d'affari dell'industria del legno e del sughero, che conta 567 imprese e un peso del 6,2%.


Il segno negativo, purtroppo, interessa altri due segmenti, fabbricazione di prodotti in metallo e di macchinari (-0,4%), produzione di attrezzature Nca (non codificate altrove), che su base annua registra -1,3%.

Il mercato del lavoro

Nel sistema economico di Monza e Brianza la micro e piccola impresa continua a svolgere un ruolo di primaria importanza come dimostra la ripartizione del numero di addetti per classe dimensionale di impresa.

Il segmento principale è quello delle unità classificate nella fascia 0-9 addetti, imprese individuali a conduzione familiare, con un valore del 41,7% sul totale, sensibilmente inferiore a quello dell'Italia (46%), ma nettamente superiore a quello della Lombardia (36,1%) e, soprattutto, alla quota di Milano, ferma al 25,9%.

Alla concentrazione di addetti nelle imprese di piccole dimensioni corrisponde una quota piuttosto bassa di occupati nella classe con almeno 250 addetti, che assorbe solo il 24,7% del totale di posti di lavoro contro il 29,5% della Lombardia e il 43,6% dell'area di Milano.



Nell'area di Monza e Brianza la forza lavoro è costituita da 401.435 unità, l'8,6% del totale della Lombardia.

Con un tasso di disoccupazione al 7,4% l'area Brianzola si colloca al di sotto del livello nazionale, pari al 11,7%, in linea con il tasso rilevato per la regione Lombardia.

Pur essendo prevalente la componente maschile tra gli occupati, la quota di quella femminile è maggiore rispetto al dato medio nazionale.

La maggioranza delle persone in cerca di occupazione è di sesso maschile (52,2%), in controtendenza rispetto allo scorso anno quando era maggiore la quota percentuale di donne in cerca di occupazione.

Un altro importante indicatore per l'analisi del mercato del lavoro è il tasso di attività, che è pari al rapporto tra l'insieme delle persone appartenenti alle forze lavoro e la popolazione in età lavorativa compresa tra i 15 e i 64 anni.

Nella provincia di Monza e Brianza il tasso è pari al 71,0%, di molto superiore al dato nazionale che si attesta al 64,9%, lievemente inferiore a quello regionale pari a 71,6%.


Il numero di occupati è, tuttavia, calato dal 2014 e nel 2016 con una flessione di -0,5% nell'ultimo periodo della serie.

Particolarmente incisiva risulta la riduzione degli occupati indipendenti che passano da 87.151 a 78.591 (-9,8%), mentre gli occupati dipendenti registrano in Brianza una crescita del 2,4%.

La contrazione verificatasi nell'ultimo anno sembra essere un fenomeno circoscritto all'area provinciale monzese.

A livello regionale e nazionale, infatti, si registra nell'ultimo anno un aumento degli occupati totali: in Lombardia aumentano complessivamente del 1,7% e in Italia l'occupazione registra un +1,3%.

Distribuzione degli occupati in Provincia di Monza e Brianza in Lombardia e in Italia per settore di attività economica



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Istat

Osservando la distribuzione degli occupati tra i principali settori economici si nota che i servizi sono il settore prevalente in tutte e tre le aree, Italia, Lombardia e Monza Brianza, anche se la quota che il terziario detiene nei tre sistemi territoriali è differente, il 65,8 % a Monza Brianza, il 66,3% in Lombardia, il 70,0% in Italia.

Al secondo posto il comparto industriale, che nella provincia di Monza e Brianza assorbe una percentuale di occupati pari al 34,1%, superiore sia al dato regionale, 32,2%, che a quello nazionale, 26,1%.

Modesto l'apporto quantitativo di agricoltura, silvicoltura e pesca, che nell'area monzese interessa solo lo 0,1% del totale delle attività economiche, nell'area lombarda l' 1,5% e a livello nazionale il 3,9%.

Il commercio estero

L'anno 2016 è stato per il commercio estero italiano un altro anno di espansione, pur segnando un rallentamento del passo di crescita: il volume d'affari rispetto al 2015 è aumentato del 1,2%, mentre il dato tendenziale dell'anno precedente indicava una crescita del 3,8%.

L'export complessivo nazionale vale nel 2016 oltre 417 miliardi di euro, mentre le importazioni sono state pari a poco meno di 366 miliardi di euro, determinando un surplus commerciale di 52 miliardi di euro.

In termini di volumi la Lombardia rimane la regione più importante per quanto riguarda le esportazioni, con circa 112,2 miliardi di euro di export nel 2016, il 26,9% del totale italiano.

In questo quadro generale la provincia di Monza e Brianza si inserisce tra le prime province italiane per valore complessivo dell'export, confermando il tredicesimo posto degli ultimi anni, con circa 9,2 miliardi di euro di esportazioni, + 0,9% rispetto all'anno precedente.


La propensione verso i mercati esteri raggiunge un picco nelle importazioni, oltre 6,4 miliardi di euro nel 2016 per una crescita complessiva rispetto all'anno precedente del 5,1%.

Formazione / Studi

A differenza di quanto accade per la Lombardia il saldo commerciale di Monza e Brianza rimane ampiamente positivo, 2,7 miliardi di euro nel 2016.

I principali comparti del manifatturiero per valore delle esportazioni della Brianza sono quelli dei metalli/prodotti in metallo e dei macchinari per un volume d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro, il 35,6% dell'export manifatturiero complessivo.

Export della Brianza delle attività manifatturiere per settore



* Dato provvisorio

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Istat-coeweb

Al terzo posto si colloca il comparto dei computer, elettronica e ottica con un volume d'affari di 988 milioni di euro di esportazioni, l'8,2% del totale; seguono i prodotti classificati nella categoria residuale delle altre attività manifatturiere (923 milioni di euro, -1,7% rispetto al 2015) e le sostanze e i prodotti chimici con oltre 912 milioni di euro il 10,1% del manifatturiero.

Nel 2016 tassi di crescita più elevati hanno caratterizzato le performance di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+27,1%) e di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+15,2%).

Sintesi conclusiva

La vitalità dell'economia brianzola è testimoniata dalla dinamica della demografia delle imprese che ha visto crescere il numero complessivo di imprese dello 0,8% in un anno e quello delle le imprese attive dello 0,6%.

Un aspetto critico riguarda, purtroppo, la contrazione del numero di occupati indipendenti, che sono diminuiti rispetto al 2015 del 9,8%, ma questa performance negativa è bilanciata, almeno in parte, dall'incremento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e da un tasso di attività pari al 71% superiore a quello nazionale e in linea con quello regionale.

Progressi significativi hanno contraddistinto gli scambi con l'estero, la provincia si è, infatti, inserita tra le prime province italiane per valore delle esportazioni, in crescita rispetto al 2015 dello 0,9% raggiungendo i 9,2 miliardi di euro di scambi.

Il trend di sviluppo ha interessato anche le importazioni, ma il saldo commerciale è rimasto positivo per un valore di 2,7 miliardi di euro.

Le aspettative per lo sviluppo futuro sono confortanti soprattutto in ragione della crescita del settore terziario in quasi tutte le sue componenti, mentre è necessario intensificare gli sforzi per l'innovazione nell'industria, che è ancora troppo specializzata nel settore dell'arredamento, un sistema fortemente esposto alla concorrenza dei Paesi emergenti.

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Ottobre 2014	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	107,2	1,002	0,752
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	107,1	-0,171	-0,128
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	100,3	0,394	0,295
Media annua	100,2	101,6	100,4	98,5	100,3	100,4	98,7	99,9	100,5	100,8	100,9	100,4	99,9	99,9	-0,086	-0,065
Gennaio 2017	102,2	102,1	100,7	99,4	100,3	100,6	100,4	98,3	100,3	100,3	100,9	100,9	100,6	100,6	0,903	0,677
Febbraio	103,5	102,1	100,6	99,8	100,3	100,7	101,0	98,4	100,6	100,3	101,1	101,1	101,0	101,0	1,508	1,131
Marzo	102,5	102,1	100,7	100,0	100,4	100,8	101,5	98,4	100,7	100,3	101,3	101,2	101,0	101,0	1,406	1,054
Aprile	102,0	102,1	100,7	100,2	100,4	100,6	102,8	98,1	100,4	100,3	102,4	101,3	101,3	101,3	1,707	1,280
Maggio	102,2	102,1	100,8	100,2	100,4	100,6	101,7	97,4	100,3	100,3	102,8	101,1	101,1	101,1	1,404	1,053
Giugno	101,4	102,1	100,8	100,2	100,4	100,6	101,7	96,5	100,1	100,3	103,0	101,2	101,0	101,0	1,101	0,826
Luglio	100,7	102,1	100,7	100,0	100,4	100,7	102,0	95,7	101,4	100,3	103,3	101,2	101,0	101,0	1,000	0,750
Agosto	100,8	102,4	100,7	100,0	100,3	100,5	103,9	96,0	102,2	100,3	103,3	101,3	101,4	101,4	1,198	0,898

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2014						
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98
Agosto	102,2	96,7	92,3	76,9	97,8	80,6
Settembre	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
Novembre	100,3	82,1	98,1	90,0	99,3	88,6
Dicembre	125,0	115,9	133,6	125,5	128,7	123,7
2017						
Gennaio	98,7	79,2	97,3	83,9	98,1	83,0
Febbraio	92,9	79,0	77,7	73,5	86,3	74,5
Marzo	105,2	87,9	87,2	86,3	97,4	86,6
Aprile	108,7	86,3	91,3	86,8	101,1	86,7
Maggio	103,4	86,4	94,4	92,9	99,5	91,7
Giugno (*)	104,3	86,0	93,0	89,8	99,4	89,1

(*) Dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.